DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MARTEDI 13 APRILE — NUM. 86

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali; Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti delli 23 novembre 1885:

A grand'uffiziale:

Levi Ulderico, deputato al Parlamento Nazionale.

A commendatore:

Romairone cav. ing. Lazzaro, consigliere provinciale, presidente dell'Asilo infantile di S. Fruttuoso in Genova.

Ad uffiziale:

Branca-Medulla cav. dott. Antonino, sindaco del comune di Militello Val di Catania.

Scaglione cav. avv. Giulio, deputato provinciale di Reggio Calabria.

Ruggieri cav. Andrea di Terranuova di Sicilia.

A cavaliere:

Mazzitelli Lorenzo, assessore comunale di Reggio Calabria.

Vigliaroni Vittorio, sindaco di Castel Sardo.

Fragapane notaio Gaetano, di Giammichele (Catania).

Favitta-Montomagno avv. Gaetano, consigliere comunale di Caltagirone.

Besostri ing. Carlo, già sindaco dei comuni di Castellaro dei Giorgi e di Goldo.

Con decreti delli 26, 29 novembre, 3 e 6 dicembre 1885:

A commendatore:

Ferrero avv. cav. Felice, presidente dello Spedale di S. Lazzaro in Torino.

Testasecca cav. avv. Ignazio, assessore comunale di Caltanissetta.

A cavaliere:

Giacobone avv. Ambrogio, sindaco del comune di Varzi e consigliere provinciale di Pavia.

Furgoni Cesare, sindaco del comune di Viadana.

Barbero avv. Giuseppe, consigliere comunale di Montà e consigliere provinciale di Cuneo.

Palli Carlo, sindaco del comune di Mezzano-Bottarone.

Pucci prof. Gustavo di Firenze.

Gallo Camillo di Catania.

Stramondo Gaetano di Catania.

Mariotti Giovacchino, sindaco di Casole d'Elsa.

Mars ing. Pietro, direttore nell'Amministrazione carceraria.

Pratelli Achille, delegato di P. S., a riposo.

Fabi Ottavio, comandante delle guardie municipali di Bologna.

Con decreti delli 10 dicembre 1885:

Ad uffiziale:

Beltramini Diego, sindaco di Robbio (Pavia).

A cavaliere:

Ambrosini avv. Natale, consigliere comunale di Vigevano.

Bosone Pellegrino, sindaco di Pieve del Cairo.

Morelli Giulio Cesare, consigliere comunale di Mortara.

Ravasio ing. Luigi, sindaco di Cairo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto delli 3 dicembre 1885:

A commendatore:

Mel cav. avvocato Isidoro, avvocato fiscale militare di 1ª classe in Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3764** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Monteciccardo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sant'Angelo in Lizzola e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Monteciccardo ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monteciccardo è separato dalla sezione elettorale di Sant'Angelo in Lizzola ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3765** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Sasso Feltrio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Monte Grimano e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sasso Feltrio ha 71 elettori politici; che esso dista 7 chilometri da Monte Grimano, e che le condizioni della viabilità sono molto cattive, per cui è reso molto difficile agli elettori di Sasso Feltrio l'esercizio del diritto elettorale in Monte Grimano,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sasso Feltrio è separato dalla sezione elettorale di Monte Grimano ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3766** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Poggio Bustone per la sua separazione dalla sezione elettorale di Rivodutri e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Poggio Bustone ha 107 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Poggio Bustone è separato dalla sezione elettorale di Rivodutri ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3767** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Paciano per la sua

separazione dalla sezione elettorale di Panicale e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Paciano ha 101 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paciano è separato dalla sezione elettorale di Panicale ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **MMCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Montemarano (Avellino), di cui nelle deliberazioni 20 settembre 1883 e 30 dicembre 1885 per la trasformazione del locale Monte frumentario in un Istituto di prestiti e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti gli atti dai quali risulta che il capitale di dotazione della nuova Opera pia ammonta alla somma di lire 2336 46;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 9 ottobre 1884;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte frumentario di Montemarano è trasformato in un Istituto di prestiti sopra pegni;

Art. 2. È approvato lo statuto organico della detta nuova Opera pia in data 2 ottobre 1885, composto di diciassette articoli visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti dell'11 marzo 1886:

Bellini Costantino Francesco, già delegato di 4ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, richiamato in servizio col grado di delegato di 4ª classe (L. 1500).

Bignami Giovanni, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Ravalli Giuseppe, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Fontana Filippo, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Govoni Alessandro, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Sisto Vincenzo, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Faconti Antonio, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Albanese Antonio, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Tock Giacinto, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Felicioli Leucio, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Lenzi Placido, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Speranza Modesto, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Daniele Pasquale, delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Dal Castagnè dottor Domenico, viceispettore di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Buschi Luigi, viceispettore di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Scrocca dottor Gabriele, viceispettore di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Gioda dottor Simone, viceispettore di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Luchi cav. avv. Silvio, ispettore di 1° grado di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Calogiuri Angelo Antonio, già delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 15 marzo 1886:

Jotti Luigi, già delegato di 3ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 21 marzo 1886:

Pignataro Fiorentino, delegato di 4ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, accettate le dimissioni.

Con RR. decreti dell'11 marzo 1886:

Aguti Santo, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Lei Natale, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Carcano Giuseppe, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Guidone Pasquale, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

De Andrea Angelo, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Lambranzi Luigi, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Magaldi Carlo, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Doria Filippo, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Bongianni Francesco, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Del Giudice Luigi, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Giannoni Giovanni, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).
Schiani Carlo, delegato di 2ª classe nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1886.

Il Ministro della Guerra,

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (Serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1866 ed inscritti nelle liste di leva di quella classe, i quali aspirino all'arruolamento volontario di un anno devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1° aprile a tutto il 15 maggio p. v., e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso fra il 16 ed il 31 maggio predetto.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) Libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di struzioni militari per e Società del tiro a segno nazionale per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che i titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'Università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'Istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od Istituti;

attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio presso tutti i reggimenti, ovunque stanziati;

per le compagnie di sanità presso la Direzione dell'Ospedale militare principale in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare nel capoluogo d'ogni corpo d'armata limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però deve essere prestato nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare. capi XIII della legge XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del cinque novembre 1885.

Può essere pure utilmente consultatá in proposito l'*Istruzione* pubblicata dal Ministero della Guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, li 24 febbraio 1886.

6 *Il Ministro*: RICOTTI.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			PREZZO	
		ettari	are	cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di marzo 1886	159	300	63	62	165,157 84	209,014 23
Nei mesi precedenti dell'anno finanziario 1885-1886 . . .	1709	5807	41	58	2,234,538 58	2,797,520 23
Nell'anno finanziario in corso	1868	6108	05	20	2,399,696 42	3,006,534 46
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno 1885. . .	148475	616119	62	02	457,954,119 30	585,680,115 77
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto marzo 1886 . . .	150343	622227	67	22	460,353,815 72	588,686,650 23

Roma, addì 10 aprile 1886.

Il Direttore Capo della Divisione VI: F. CANALI.

Il Direttore Generale: TESIO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 91 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	22538	Confraternita di Barge (Cuneo) sotto il titolo di Gesù Flagellato alla Colonna (Con avvertenza) . . . . *Lire*	200 »	Firenze
»	101999 Assegno provv.	Altare del SS. Crocifisso in Proceno (Roma) . . . . »	2 15	Roma
»	617599	Congregazione di Carità di Turate (Como) rappresentata dal suo Presidente . . . . »	850 »	Firenze
»	701208	Congregazione di Carità di Turate (Como) (Con annotazione) . »	65 »	Roma
»	755761	Detta (Con annotazione). . . . . »	375 »	»
»	31610 / 148210	Congregazione di Carità in Turate (Como) (Con annotazione). . »	30 »	Milano
»	35781 / 152381	Legato Tonani eretto nella Chiesa Parrocchiale di Spino, Mandamento di Pandino, Provincia di Cremona, rappresentato da quella Fabbriceria (Con avvertenza) . . . . »	55 »	»
»	556925 Solo certificato di usufrutto	Provincia di Foggia . . . . » *Annotazione:* La presente rendita, di cui venne chiesta l'iscrizione ai termini e per gli effetti delle Istruzioni Ministeriali 1º marzo 1863 sul fondo della sottoscrizione nazionale in favore dei danneggiati dal brigantaggio nelle provincie meridionali, spetta per l'usufrutto a Pappalardo Giovanni fu Giuseppe, Nota Gaetano fu Vincenzo, domiciliati in Lucera, e Notte Domenico fu Pasquale, domiciliato in Volturara, congiuntamente, e ciò per il tempo ed alle condizioni stabilite dalla detta Istruzione.	60 »	Firenze
»	603837	Monte delle ventinove Famiglie Nobili di Napoli . . . . . . »	35 »	»
»	103348 / 291288 Solo certificato di usufrutto	Presidente della Deputazione Provinciale di Calabria Ultra 2ª . » *Annotazione:* L'usufrutto della suddetta rendita spetta a Cacozza Rosa di Marco, vedova di Rosario Cerildi, e cessando il suo godimento o per morte o per nuovo matrimonio, a chi di diritto ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, domiciliata in Scandale.	150 »	Napoli
»	616976 Solo certificato di usufrutto	Parrocchia della SS. Annunziata di Santantimo (Napoli) (Vincolata, ed annotata d'usufrutto a favore di Gallo Nicola, fu Andrea, vita sua durante). . . . . »	70 »	Firenze
»	785312	Valentino Maria Caterina, fu Domenico, vedova di Conte Lucio, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Con annotazione) . . »	200 »	Roma
»	785313	Detta (Con annotazione) . . . . »	200 »	»
»	785314	Detta . . . . »	235 »	»
»	798348	Detta . . . . »	70 »	»
»	675537	Pons Maria, fu Michele, nubile, domiciliata in Torino . . . . » *NB.* Si è dichiarato che la rendita precitata fu erroneamente inscritta a favore di Pons Maria, fu Michele, mentrechè doveva inscriversi a favore di Ponso Maria, fu Simone. A termini e per gli effetti dell'articolo 72 del Regolamento 8	10 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
		ottobre 1870, numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che il nuovo Certificato da emettersi in sostituzione di quello succitato, denunciato smarrito, si rilascerà coll'intestazione rettificata, cioè a favore di Ponso Maria, fu Simone.		
Consolidato 5 p. 0[0	21742 Assegno provv.	Rosa Giuseppe, Luigi, Raffaele, Antonio, Alfonso, Edoardo, Emilia ed Eugenio fratelli e sorelle, fu Giovanni, maggiorenni i primi tre e domiciliati, il primo ed il secondo in Roma, il terzo in Amelia, minorenni gli altri cinque e rappresentati dalla madre Eugenia Gozzani vedova Rosa, domiciliata pure in Amelia, tutti quali eredi indivisi del defunto loro padre Rosa Giovanni (Con annotazione) . . . . *Lire*	0 31	Firenze
»	114753 / 297693	Pennasilico Giovanni, fu Michele, domiciliato in Salerno (Con annotazione) . . . . »	20 »	Napoli
»	21112 / 416412	Verani cav. Guglielmo Giuseppe, fu Giovanni Girolamo, domiciliato in Mondovì . . . . »	120 »	Torino
»	36005 / 218945	Loffredo Maria Gaetana, fu Domenico, domiciliata in Napoli . . »	635 »	Napoli
»	19835	Legato Galignani Bartolommeo nella Chiesa di San Giovanni Evangelista sussidiaria alla Chiesa Parrocchiale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) rappresentata dalla Fabbriceria del luogo . . . . »	5 »	Firenze
»	68778 / 464078	Rebuttini Luigi di Castelnovo in Piano (a mente dell'articolo 16 della legge 4 agosto 1861) . . . . »	5 »	Torino
»	541187	Arnaud Pietro, Ernesto ed Augustina, di Desiderio, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Torino. . . . . »	25 »	Firenze
»	13164 / 92574 Assegno provv.	Chiesa Parrocchiale di S. Zaccaria in Valle di Ardivista (Circondario di Voghera) . . . . »	2 50	Torino
»	15809	Marmo Carlo, fu Giacomo, presunto assente dai RR. Stati, rappresentato dal Curatore Gardini Domenico, fu Francesco, residente a Bagnella, nominato con decreto del Tribunale civile di Pallanza 9 giugno 1870. . . . . »	395 »	Firenze
»	694024	Cordoni Pietro, di Carlo, domiciliato in San Francesco al Campo (Torino) (Annotata d'ipoteca). . . . . »	20 »	Roma
»	151986 / 334926	Campanella Teresa, fu Arcangelo, nubile, domiciliata in Napoli (Vincolata). . . . . »	180 »	Napoli
»	765211	Fabbriceria Parrocchiale di Malpotremo (Cuneo) . . . . . . »	50 »	Roma
»	111183	Opera della Chiesa Parrocchiale di Lucchio in Bagni di Lucca (Lucca) . . . . »	95 »	Firenze
»	24633 Assegno provv.	Detta . . . . »	4 86	»
Consolidato 3 per 0[0	5253	Opera della Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Lucchio rappresentata dall'Operaio *pro tempore* (Con avvertenza) . . . . . »	15 »	»
Consolidato 5 per 0[0	8637 / 88047 Assegno provv.	Parrocchia di Novellara S. Stefano, Diocesi di Reggio . . . . »	4 52	Torino
»	30192 / 425492	Marchisio Federico, fu Claudio, domiciliato in Ronco (Casale) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	25 »	»
»	42861 / 159161 Solo certificato di proprietà	Clerici Cesare, fu Domenico, di Milano (Annotata di usufrutto vitalizio a favore di Maria Bareggi, fu Giovanni, vedova Bassi). »	1385 »	Milano
»	565426	Chiesa Parrocchiale di Penango (Alessandria) (Con annotazione) »	75 »	Firenze
»	30653	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Cogollo (Vicenza) . . »	30 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	2405 Assegno provv.	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Cogollo (Vicenza) . . »	4 81	Firenze
»	683496	Palma Domenico, fu Lucio, domiciliato in Reggio Calabria (Annotata d'ipoteca) . . . . »	160 »	Roma
»	28458 / 374968	Tagliarini Giovan Battista fu Tommaso, domiciliato in Prizzi (Annotata d'ipoteca) . . . . »	20 »	Palermo
»	554202 Solo certificato di proprietà	Manassero Carolina, fu Vittorio, minore, sotto l'amministrazione della propria madre Maria Rosalia Filomena Garetti, rimaritata Serono, domiciliata in Torino (Annotata d'usufrutto a favore di Manassero Carolina, fu Luigi). . . . . »	250 »	Firenze
»	554203 Solo certificato di proprietà	Manassero Giuseppina, ecc. (tutto come la precedente ed ugualmente annotata di usufrutto) . . . . »	250 »	»
»	800401 Solo certificato di proprietà	Rafferi Petronilla, fu Felice, moglie di Alessandro Varallo, domiciliata in Moncalvo (Alessandria) . . . . » *Annotazione :* L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla signora della Chiesa Morra Giuseppina, fu Pietro, vedova di Felice Rafferi, domiciliata in Asti (Alessandria).	90 »	Roma
»	32323 / 427623	Colombino Giuseppe, fu Gioachino, domiciliato in Torino (Annotata d'ipoteca). . . . . »	50 »	Torino
»	32324 / 427624	Detto (Annotata d'ipoteca). . . . . »	50 »	»
»	32325 / 427625	Detto (Annotata d'ipoteca). . . . . »	50 »	»
»	32327 / 427627	Detto . . . . »	50 »	»
»	89160	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta in Vallerotonda (Caserta) . . . . »	575 »	Firenze
»	21253 Assegno provv.	Detta . . . . »	3 88	»
»	115017 / 510317 Solo certificato di proprietà	Donalisio cav. Giovanni Battista, fu Giuseppe, domiciliato in Fossano » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta, vita sua naturale durante, a Donalisio Guglielmo ex-Minore Osservante, sotto il nome di Fra Prudenzio.	200 »	Torino
»	791466	Jaccarino Salvatore, Vincenzo, Giuseppe, Domenico, Luigi, Pasquale e Francesco, fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Palumbo Anna, fu Giovanni, domiciliata in Napoli. . »	140 »	Roma
»	41846	Messe disposte dal fu Luigi Cantoni, da celebrarsi nella Chiesa della Beata Vergine Assunta in Venegono Superiore (Con annotazione ed avvertenza). . . . . »	5 »	Firenze
»	11127	Coadiutoria Parrocchiale di Santa Maria in Organi o San Giovanni in Valle di Verona (Con avvertenza di affrancazione) . . . »	5 »	»
»	108358	Capano Rosa e Grazia, del fu Giuseppe, minori sotto l'amministrazione del tutore Abruzzese Luigi, domiciliato in Napoli. . . »	50 »	»
»	783437	Colombo Rosa, di Tomaso, moglie di Zappa Edoardo, di Giulio, domiciliati a Renato (Milano) (Con annotazione) . . . . . »	730 »	Roma
»	104037 / 286977	Cosentino Giuseppe, di Biagio Maria, domiciliato in Lauria (Annotata d'ipoteca). »	15 »	Napoli
»	578786	Giardinà Prospera, fu Giovanni, nubile, domiciliata in Palermo . »	35 »	Firenze

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	107135 / 502435	Beneficenza istituita in Cesena dal fu Canonico Bruno Danielli, amministrata dal Parroco *pro tempore* della Chiesa di San Giovanni in Sant'Agostino di Cesena (Con avvertenza di affrancazione *Lire*	5 »	Torino
»	107136 / 502436	Detta (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	10 »	»
»	107137 / 502437	Detta (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	50 »	»
»	645108	Beneficenza istituita in Cesena dal fu Canonico Bruno Danielli, amministrata dal Parroco *pro tempore* della Chiesa di San Giovanni in Sant'Agostino di Cesena (Forlì) . . . . »	5 »	Firenze
»	83845	Attuoni Pietro Eutichiano, fu Francesco, domiciliato in Carrara (Massa Carrara) (Annotata parzialmente d'ipoteca) . . . . »	205 »	»
»	717172	Angelucci Luigi, del vivente Angelo, domiciliato in Saluzzo (Cuneo).	80 »	Roma
»	780853	Cappella di Santa Maria Assunta in Scalelle di Roccafluvione (Ascoli Piceno) . . . . »	60 »	»
»	106416 Assegno provv.	Detta . . . . »	1 72	»
»	8391 / 51811 Assegno provv.	Capotanno Salvatore, di Giuseppe Antonio, domiciliato in Napoli (Vincolato). . . . . »	2 50	Napoli
»	123740 / 519040 Solo certificato di proprietà	Giriodi Giuseppe, Annibale ed Achille, fu Domenico, domiciliati in Saluzzo, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Matilde Signorile (Annotata d'usufrutto a favore della predetta signora Matilde Signorile) . . . . »	460 »	Torino
»	28050 / 210990	Riccio Giovanna, fu Vincenzo, moglie di Giovanni Grossi, e Riccio Alessio Salvatore ed Anna Maria, fu Vincenzo, minori, sotto l'amministrazione di Sabina Girardi, loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli. »	40 »	Napoli

Roma, 26 marzo 1886.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
FONTUNATI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: numero 765750 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 25, ai nomi di Jorio *Antonio Maria*, Rosa, Almerinda, Vincenzo, Francesco, Filippo e Domenico fu Vincenzo, *minori*, sotto la patria potestà della loro madre *Punsi* Concetta fu *Antonio*, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Jorio *Antonia* e Rosa, *maggiorenni*, Francesco, Filippo, Almerinda, Domenico e Vincenzo, *minori*, sotto la patria potestà della madre *Punzo* Concetta fu *Mariano*, tutti eredi indivisi del loro padre fu Vincenzo Jorio, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1886.

Per il Direttore generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 806839 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 115, ai nomi di Marchese *Mario*, Gioacchino, Galeazzo e Luigi fu Gian Stefano, minori, sotto la patria potestà della loro madre Giuseppina Bianchi, di Lavagna, vedova Marchese, domiciliata in Torino. è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece in-

testarsi a Marchese *Maria*, Gioacchino, Galeazzo e Luigi fu Gian Stefano, minori, ecc. (u. s.), veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 aprile 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Prendendo a parlare alla Camera dei comuni per svolgere il suo progetto relativo all'Irlanda, il signor Gladstone disse di credere venuto il momento di trattare la questione a fondo, e dovere il Parlamento prendere una risoluzione per ristabilire la buona armonia fra l'Irlanda e l'Inghilterra.

Osservato che, per mezzo del regime coercitivo, l'Inghilterra perde più che non guadagni terreno in Irlanda, e che il rispetto alla legge e l'ordine sono affievoliti in Irlanda fra una popolazione che pure è capace al pari di ogni altra di raggiungere il grado morale e sociale più elevato, il signor Gladstone constatò che l'opinione inglese è ostile all'Irlanda, così come l'opinione irlandese è ostile all'Inghilterra ed alla Scozia.

Quindi proseguì a dire che le misure coercitive non sono buone se non sono adottate ed applicate con fermezza in vista dello scopo da raggiungere.

I risultati delle disposizioni adottate dal precedente gabinetto, nello scorso luglio, non saranno mai efficaci.

Le misure coercitive non possono riuscire che a due condizioni: la prima, di essere ordinate da un governo autocratico, e la seconda, di essere eseguite arbitrariamente.

L'Inghilterra e la Scozia non ricorreranno mai a simili mezzi verso l'Irlanda finchè tutti i mezzi di conciliazione non sieno stati esauriti.

Ciò che avviene nella Svezia e Norvegia, nell'Austria e Ungheria, dimostra che il dualismo di due legislature è compatibile coll'armonia di due paesi.

Fatte altre osservazioni generiche, il signor Gladstone entrò a parlare delle misure che, a parere suo, sarebbero di natura da dare alla questione irlandese una soluzione efficace e durevole.

Egli propose la creazione di un corpo legislativo residente a Dublino per gli affari legislativi ed amministrativi riguardanti l'Irlanda.

Formolando una tale proposta, il capo del gabinetto constatò che essa non può tornare gradita alla Camera fuorchè colle riserve che seguono: 1° l'unità dell'impero non deve essere compromessa; 2° la eguaglianza politica dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda deve essere mantenuta; 3° bisogna ripartire equamente le gravezze dell'impero ed assicurare la protezione delle minoranze, e 4° creandosi nell'Irlanda una legislatura nazionale, bisogna tutelare gli interessi di tre classi: i proprietari fondiarii, gli impiegati e la minoranza protestante.

Poi il signor Gladstone parlò della posizione in cui si troverebbero i pari ed i deputati irlandesi.

Essi sarebbero naturalmente esclusi dal Parlamento inglese per quanto concerne la discussione degli affari inglesi e scozzesi.

Ma dovranno essi venire ammessi a discutere le questioni le quali interessino l'impero?

Il gabinetto, disse il signor Gladstone, riconobbe che la loro ammissione non sarebbe possibile. I rappresentanti dell'Irlanda saranno esclusi dalla Camera dei comuni, infuori del caso che il Parlamento irlandese proponesse una mutazione dell'accordo progettato. Una proposta di questa natura dovrà infatti essere sottoposta ad una assemblea composta di elementi simili a quelli della assemblea che avrà votato il progetto primitivo.

Dichiarata ancora una volta la necessità assoluta di mantenere l'unione fiscale dell'impero, l'oratore indicò i diritti e le prerogative del Parlamento irlandese.

Tale Parlamento dovrà avere il controllo tanto sul governo esecutivo dell'Irlanda, quanto sugli affari legislativi. La durata delle legislature sarà di cinque anni.

Il Parlamento irlandese non potrà deliberare nè sulle questioni che interessino la Corona, nè su quelle concernenti la successione, le prerogative del potere e il modo di governare nei casi di incapacità o di reggenza, nè infine sulle questioni relative alla difesa riguardanti l'esercito, la marina, le relazioni colle colonie e le potenze estere, essendo tutte queste questioni, propriamente parlando, altrettante questioni imperiali. Il Parlamento irlandese non dovrà nemmeno occuparsi del riconoscimento e della sovvenzione di questo o di quel culto.

Quanto alla questione delle poste locali, il gabinetto ritiene che essa debba essere interamente riservata alle deliberazioni del Parlamento irlandese.

I due ordini che formeranno la legislatura siederanno e delibereranno insieme, ma uno di essi potrà domandare lo scrutinio separato per imporre il suo *veto* all'altro.

Questo *veto* non dovrà avere un'azione indefinita; esso non avrà forza sospensiva che durante un periodo determinato, sia, per esempio, per tre anni o fino a che fosse pronunciato lo scioglimento del Corpo legislativo.

I ventotto pari irlandesi attualmente alla Camera dei lordi potranno di diritto sedere nel primo ordine del Parlamento irlandese.

Nel caso che qualcuno tra essi rinunziasse a prevalersi di questo diritto, la regina provvederà alla loro sostituzione.

Il primo ordine sarà completo con 75 rappresentanti eletti dal popolo irlandese in condizioni da determinarsi.

Una delle condizioni di eleggibilità sarà il possesso di un capitale minimo di 14,000 sterline.

Il primo ordine sarà quindi composto di 103 membri; il secondo di 106, eletti conforme alla legge elettorale attuale.

Da ora in poi, il vicerè non sarà più il rappresentante di un partito. Esso non dovrà adunque ritirarsi quando un gabinetto sarà in minoranza. Esso potrà essere cattolico. Il vicerè sarà assistito da un Consiglio privato.

I giudici saranno nominati dal governo irlandese. La polizia rimarrà, presentemente, sotto il controllo dell'Inghilterra.

I funzionari del servizio civile conserveranno i loro impieghi per due anni; dopo questo termine, il Parlamento irlandese avrà la facoltà di surrogarli o di conservarli.

In avvenire, l'Irlanda sopporterà la quindicesima parte degli aggravi imperiali ciò che, per l'anno presente, farebbe 3,242,000 sterline.

Il bilancio delle spese dell'Irlanda compresovi un fondo d'ammortamento, per la parte dell'Irlanda nel debito nazionale, è stimato a 7,946,000 e le entrate a 8,350,000 sterline.

L'Irlanda non contribuirà affatto alle spese di guerra. Il suo Parlamento avrà il controllo delle tasse locali, ma non ne eserciterà alcuno sui diritti d'importazione e sul dazio consumo.

Con ciò il signor Gladstone pose fine al suo discorso che durò oltre tre ore, ed è stato spesso interrotto dagli applausi, particolarmente dei parnellisti.

Dopo che alcuni deputati, fra i quali l'ex-ministro Trevelyan ebbero combattuto il progetto, ha preso la parola il signor Parnell. Esso si congratulò colla Camera che ha nel suo seno un uomo di Stato che presta la sua attenzione all'importante questione dell'Irlanda e ringrazia il signor Gladstone del suo progetto di *bill*.

Questo *bill*, aggiunse il signor Parnell, sarà vantaggioso non solo per l'Irlanda, ma altresì per l'Inghilterra. Però questo *bill* ha dei difetti che importa sopprimere. Sono difettose particolarmente le proposte finanziarie che sono assai sfavorevoli per l'Irlanda, specie la

contribuzione allo Scacchiere imperiale, poi l'organizzazione della polizia ed il *veto* accordato al primo ordine del Parlamento irlandese.

Il signor Parnell crede che facendo scomparire questi difetti, il *bill* sarà accettato dal popolo irlandese e dai suoi rappresentanti come una soluzione soddisfacente della lotta sì lunga tra i due paesi, e che contribuirà allo sviluppo della prosperità e della pace dell'Irlanda, dando nello stesso tempo soddisfazione all'Inghilterra.

Presero quindi la parola il signor Plunkett, il quale disse che il progetto non potrà essere mai adottato, ed il Chamberlain il quale propose il rinvio della discussione.

La discussione fu rinviata al giorno appresso.

Il prestito votato dalla Camera francese sarà in forma di 3 per cento perpetuo e sarà di 900 milioni.

Questa somma sarà divisa in due parti, una di 400, una di 500 milioni.

La prima parte servirà a consegnare titoli di rendita alla Cassa dei depositi. La seconda soltanto darà luogo ad una emissione pubblica.

È tuttavia fissato che sulle rendite consegnate alla Cassa dei depositi, fino alla concorrenza di un capitale di 350 milioni, i portatori di libretti delle Casse di risparmio avranno un diritto di preempzione.

Da ultimo, è convenuto che sarà creato un fondo di ammortizzazione, onde ammortizzare, col mezzo di riscatti, non soltanto le nuove rendite, ma la totalità del debito pubblico 3 per cento perpetuo.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 12. — Camera dei comuni — Si continua la discussione del *bill* sul governo dell'Irlanda.

Lord Churchill pone in ridicolo che la Camera irlandese si debba comporre di due ordini, che possono chiedere ciascuno uno scrutinio separato.

Critica il modo di mantenere l'unità fiscale. La base del *bill* è l'abolizione dell'unione. La supremazia del Parlamento imperiale non è mantenuta. Il *bill* è umiliante per l'Irlanda.

Insiste nell'affermare che il *bill*, se approvato, libererà l'Irlanda dalla supremazia del Parlamento e dalla sovranità della regina.

Deplora che non sia abitudine di combattere i *bills* in prima lettura. Voterà certo contro nella seconda lettura.

Camera dei lordi. — Lord Granville annunzia che le vacanze di Pasqua comincieranno il 16 corrente e finiranno il 6 maggio.

PARIGI, 12. — Nella elezione suppletiva, che ebbe luogo ieri nel dipartimento delle Deux-Sèvres, fu eletto deputato Richard, repubblicano.

DECAZEVILLE, 12. — In una riunione tenuta dagli scioperanti, a Firmy, è stata approvata la continuazione della resistenza.

Basly annunziò la sua partenza ed il suo pronto ritorno.

In un'altra riunione, che ebbe luogo a Decazeville, si votò pure la resistenza.

L'ingegnere Blazy è stato chiamato a Parigi da Baihaut, ministro dei lavori pubblici.

NEW-YORK, 9. — Ieri è arrivato da Napoli il vapore francese *Gergovia*, della Compagnia Fabre.

A bordo tutti bene.

ATENE, 11. — La dimostrazione popolare di stasera si recò in casa di Delyanni.

Questi arringò la folla, dichiarando che la Camera non poteva emettere un voto diverso di quello di stasera, e che il ministro segue la politica indicatagli dalla nazione.

I nostri avversari, continua l'oratore, ci accusarono di non avere in modo efficace organizzato militarmente il paese, di esserci rese ostili le potenze con una politica imprevidente e di avere rovinato le finanze. La Camera giudicò tali accuse infondate. Continueremo la stessa politica e saremo fedeli esecutori delle decisioni del paese. Sperate pure che, se le potenze o alcune di esse credono essere le pretese della Grecia in opposizione cogl'interessi generali odierni dell'Europa, riconosceranno finalmente che le nostre pretese non sono inconciliabili con questo interesse generale, ma sono in realtà favorevoli alla causa della civiltà in Oriente.

Siate dunque rispettosi verso le grandi potenze; sperate che ammetteranno infine il buon diritto delle nostre domande. Ritiratevi tranquillamente fidando in Dio, nella Grecia e nelle forze. « Viva la nazione! Viva il Re! »

I dimostranti acclamarono vivamente il discorso di Delyanni.

LONDRA, 12. — La regina approvò la nomina di sir U. K. Shuttleworth al posto di cancelliere del ducato di Lancastro.

Il *Daily News* annunzia che Stafford-Steward succede a Shutleworth nel posto di sottosegretario di Stato per l'India, e che William Borlase è stato nominato segretario del governo locale in luogo di Collins.

Il *Daily News* continua a difendere il progetto di Gladstone

Il *Times* e lo *Standard* lo respingono assolutamente, dichiarando che nessun emendamento può renderlo accettabile.

LONDRA, 12. — Il *Daily News*, in un articolo improntato a disperazione, dice:

« Non dissimuliamo la nostra convinzione. Benchè il *bill* relativo all'Irlanda possa attraversare la prova della seconda lettura, non potrebbe passare allo stato di legge, almeno in questa sessione. Bisognerebbe, per ciò, che si producesse un grande cambiamento nella opinione pubblica. »

GENOVA, 12. — Il principe Napoleone, giunto alle ore 9 ant., proseguì alle 9 20 per Torino.

MILANO, 12. — Il principe imperiale del Giappone, Sadonaren Fuschimi, con seguito, è giunto alle ore 12 40, proveniente da Torino, è stato ricevuto alla stazione dal consigliere delegato di prefettura, dal questore e dal console del Giappone.

S. A. I. prese alloggio all'*Hotel Cavour*.

BERLINO, 12. — Alla Camera dei signori, 28 membri liberali propongono una mozione, colla quale si afferma la continua inclinazione di cooperare per ricondurre la pace fra lo Stato e la Chiesa cattolica, in occasione di una revisione definitiva e finale delle leggi ecclesiastiche, supponendo che i diritti inalienabili dello Stato ciò permettano, e si prega il governo, in questa supposizione ed a tale scopo, di presentare un'altra legge.

BELGRADO, 12. — Il colonnello Franassovich, nuovo ministro degli esteri, partirà giovedì alla volta di Roma per presentare al Re d'Italia le lettere di richiamo che pongono fine alla sua missione presso la M. S.

TORINO, 12. — È morto improvvisamente l'onorevole senatore Carlo Barbaroux.

Domani avranno luogo i funerali.

BRUXELLES, 12. — A Charleroi molti minatori non sono ancora discesi nei pozzi.

Si ha da Liegi che lo sciopero dei minatori d'Asard è terminato.

Gli operai terrazzai della ferrovia di Gand si sono messi in isciopero.

Perquisizioni furono fatte a Mons e furono sequestrate molte carte relative all'organizzazione del socialismo.

MADRID, 12. — La forza pubblica incontrò presso Vilches, nelle vicinanze delle ferrovia Madrid-Cordova, una banda di malfattori.

Furono scambiate fucilate. I malfattori fuggirono. Il servizio dei treni continua senza impedimenti.

Vi furono terremoti a Granata, Lojaahma ed in parecchi altri punti della provincia di Granata. Non vi furono nè vittime, nè danni.

Un decreto reale crea Camere di commercio, dell'industria e della navigazione.

PARIGI, 12. — Camera dei deputati. — Keller, a nome della Destra, domanda di interpellare il governo sull'affare della chiusura della cappella di Château-Villain.

La deputazione dell'Isère ha intenzione di interpellare sullo stesso argomento.

L'interpellanza Keller è rinviata a domani, in seguito a richiesta di Goblet, ministro dell'istruzione pubblica e dei culti.

Dopo una breve discussione, sono convalidate, a grande maggioranza, le elezioni repubblicane della Corsica.

La Camera, a proposito di un'interpellanza sulla derivazione di acque a profitto della città di Parigi, approva, con 412 voti contro 85, un ordine del giorno il quale esprime fiducia che il governo sorveglierà gli interessi generali.

La seduta è sciolta.

WASHINGTON, 12. — La Commissione finanziaria della Camera presenterà oggi la relazione sul progetto di tariffe. La relazione propone specialmente l'abolizione dei diritti sugli articoli impiegati dagli industriali americani, che pongono gli industriali in una situazione sfavorevole dinanzi alla concorrenza estera. Fra gli articoli esenti da diritti si trovano la lana, la canape, il lino ed il sale.

RIO JANEIRO, 12. — Proveniente da Genova e scali, è arrivato oggi il vapore *Brennero* della Società Dufour-Bruzzo di Genova.

BERLINO, 12. — Camera dei signori. — Discussione del progetto di legge ecclesiastico.

Adams, relatore della Commissione, insiste sulla necessità della riparazione e della pace.

Mons. Kopp riconosce, ringraziando, lo spirito di conciliazione del governo. Però il progetto è insufficiente. Raccomanda le sue proposte come base di accordi ulteriori.

Il principe di Bismarck replica che il governo non ha ancora precisato la sua situazione di fronte alla questione. Egli stesso ha sempre garantito l'utilità delle leggi ecclesiastiche come leggi di combattimento, ma sarebbe completamente assurdo pretendere che esse siano una specie di *palladium* per la Prussia. Mai si ebbe intenzione di farne una istituzione di tutti i tempi.

Non si può recare alterazione alla dignità del Re, cercando di dare soddisfazione ai voti dei suoi sudditi cattolici. Fin da principio il governo ebbe in vista la pace. Il principe crede sia venuto il momento di rinunziare a quelle leggi di combattimento. Ha fissato un limite fino al quale il Re può condiscendere ai desiderii dei suoi sudditi cattolici, senza detrimento della propria dignità. Preferì negoziare col Papa, supponendo in lui maggior benevolenza verso la Germania e la Prussia, che non avesse trovato nella maggioranza del Reichstag. Non vuole negoziare col Centro prima di essersi posto completamente d'accordo col Papa.

Il principe prega di accettare le proposte del governo. In questo caso il governo avrà le mani più libere per i negoziati. Del resto, lo stessso governo desidera la revisione delle leggi ecclesiastiche.

SOFIA, 12. — Il principe Alessandro, rispondendo al granvisir, dice:

« Pur mantenendo le riserve conosciute, dichiaro che, in presenza della decisione unanime delle potenze, mi inchino dinanzi all'Atto internazionale. »

Dal canto suo il governo, rispondendo alla Nota collettiva delle potenze, dichiara di prendere atto della comunicazione fattagli.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 aprile 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

VERGA C., segretario, dà lettura del verbale della seduta di ieri, che viene approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta un progetto di legge relativo a « Ripartizione di terreni fra i Comuni ripuari del lago Fucino. »

Ne chiede l'urgenza.

L'urgenza è accordata.

Commemorazione.

PRESIDENTE annunzia con parole di rammarico e di elogio l'avvenuta morte del senatore Barbaroux.

Variazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE chiede se il Senato permetta che si muti alquanto l'ordine del giorno così che, prima di riprendere la discussione sul progetto concernente la « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio », si esaminino i due progetti che si trovano anch'essi inscritti all'ordine del giorno: 1° Estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari e 2° Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso ».

Approvazione di un progetto di legge.

Senza osservazioni approvasi il progetto: « Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso ».

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE annunzia che si procederà ora all'esame del progetto: « Estensione a tutto il Regno della legge 10 ottobre 1859 sulle servitù militari ».

FINALI. Dichiara che gli dispiacerebbe che si creasse nel pubblico una falsa ed erronea opinione circa l'attitudine del Senato a proposito del progetto di legge sugli infortunii e non vorrebbe che si dicesse che il progetto stesso è caduto per opposizione del Senato.

L'oratore ha presentato un emendamento con cui, mantenendo il concetto fondamentale del progetto di cui trattasi, pensa di averlo modificato in modo da renderlo accettabile dal maggior numero dei senatori.

Quindi dichiara che desidererebbe che si proseguisse in questa discussione affinchè si veda quali siano le volontà del Senato e ricada la responsabilità dell'approvazione o della non approvazione della legge su chi di ragione.

ERRANTE dice sembrargli che le parole dell'on. Finali sieno andate un po' oltre le di lui intenzioni.

In Senato ognuno fa il suo dovere senza preoccuparsi di quello che possa dirsi fuori del recinto delle sue adunanze.

Non essendosi fatte opposizioni alla proposta di inversione dell'ordine del giorno accennata dal Presidente, questa fu deliberata.

FINALI anch'egli è di parere che non si debba eccessivamente preoccuparsi di quello che degli atti e delle deliberazioni del Senato possa dirsi fuori del suo seno stesso, dove è certo che ognuno fa il suo dovere.

Però l'oratore, come membro di un Corpo politico, non può in tutto prescindere dall'occuparsi anche delle impressioni e delle manifestazioni della pubblica opinione.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dice che, col pregare il Senato a consentire alla inversione dell'ordine del giorno, egli non ha affatto inteso che si interrompa la discussione del progetto sulla responsabilità civile dei padroni, imprenditori, ecc., la quale continuerà dopo l'esame dei progetti di legge accennati dal Presidente.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, giacchè il Senato ha consentito ad invertire il suo ordine del giorno, pregherebbe l'Assemblea a consentire anche ad un piccolo ampliamento dell'ordine del giorno medesimo.

L'ampliamento consisterebbe nel discutere, prima di ripigliare il dibattimento sul progetto relativo alla « responsabilità civile, ecc. », quattro altri progetti di importanza secondaria, ma di grande ur-

genza, relativi: a prestiti ai comuni di Lucca e Massa Carrara danneggiati dalle inondazioni; approvazione di vendita e permuta di beni demaniali; terza serie dei lavori del Tevere; aumento del fondo per i pensionati del 1848-49.

L'esame di questi progetti, secondo l'oratore, non occuperebbe che brevissimo spazio della seduta.

DUCHOQUÈ dichiara che i progetti dei quali trattasi sono stati esaminati dalla Commissione permanente di finanza e, che ne sono anche state approvate le relazioni.

La Commissione è agli ordini del Senato.

FINALI osserva come le relazioni riguardanti tali progetti non sia stata però ancora distribuita.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, mantiene la sua proposta e si richiama alla equanimità dell'onorevole Finali perchè egli non insista nella sua opposizione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Ministro, che non è approvata.

Approvazione di un progetto di legge.

Senza osservazioni approvasi il progetto di legge: « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei due progetti di legge or ora approvati.

Le urne rimangano aperte.

Il risultato della votazione sarà proclamato in fine della seduta.

*Seguito della discussione del progetto di legge: **Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti nei casi d'infortunio.***

VITELLESCHI, relatore. Ha chiesto la parola perchè gli pareva opportuno che il progetto dell'Ufficio centrale non arrivasse alla votazione così sfigurato come fu dal Ministro nella seduta di ieri.

Rettifica parecchie delle osservazioni del Ministro in proposito.

Segnala l'importanza delle proposte fatte dall'Ufficio centrale, e specialmente di quella dell'intervento del Pubblico Ministero qualora gli interessati non si occupino di far valere i loro diritti.

Ritiene di essere stato frainteso a proposito di quanto ha detto circa i regolamenti.

Dice che i regolamenti oggi hanno poca efficacia appunto perchè non hanno sanzioni. Osserva che la duttilità dei regolamenti permetterà loro appunto di seguire tutti i progressi delle arti e delle industrie.

Risponde all'osservazione del Ministro che il progetto dell'Ufficio centrale non abbia avuto che un sostenitore. Ringrazia l'onorevole Pierantoni del valido suo appoggio.

Ricorda come, invece, la maggior parte degli oratori abbia dimostrato che il progetto ministeriale offende non soltanto il codice, secondochè il Ministro aveva sostenuto, ma ogni principio di giustizia.

Rettifica la comparazione che il Ministro ha creduto di fare del progetto in discorso, con la legislazione sociale germanica.

Osserva come anche in Francia il disegno di legge presentato su questo argomento escludesse, secondo il progetto della Commissione, il principio della solidarietà stabilita dall'articolo 1° del progetto attuale, ed escludesse pure, secondo il progetto ministeriale, il principio della inversione della prova.

Crede che la citazione della sentenza della Corte di cassazione fatta dal Ministro proverebbe più a favore del progetto dell'Ufficio centrale, che di quello del Ministro.

Per la parte del progetto che riguarda la giustizia, il Ministro non ha detto ieri più di quello che avesse già detto nella seduta di venerdì.

L'Ufficio centrale continua a ritenere che il progetto non corrisponde alle esigenze della giustizia; che il progetto, se venisse convertito in legge, servirebbe più che altro ad eccitare la diffidenza fra le classi ed arrecherebbe più danno che vantaggio agli operai.

Crede di interpretare la intenzione di tutto il Senato dichiarando che questione politica qui non c'è. Qui non c'è che un progetto buono o cattivo di legge da farsi.

L'Ufficio centrale non insiste perchè si voti il progetto suo. Esso è disposto ad acconsentire qualunque altra proposta che corrisponda ai principii del suo.

Il Senato riconosce che una questione da risolvere c'è, e l'Ufficio centrale pone ogni maggior buona volontà perchè essa sia risoluta. Rinunziare al suo progetto l'Ufficio non può. Però esso dichiarasi pronto ad esaminare qualunque emendamento che possa essere presentato e ad occuparsene col più sincero intendimento che si venga ad una efficace e giusta risoluzione della questione.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura e Commercio, deve dire qualche parola per rettificare l'appunto che egli abbia inesattamente attribuito alcune opinioni all'Ufficio centrale.

Pur concordando con alcune delle considerazioni del relatore, osserva come nell'Ufficio centrale siansi manifestate alcune delle opinioni che l'oratore ebbe a confutare.

Ripete quello che ebbe già a dire in uno dei suoi precedenti discorsi, che cioè, dal momento che l'Ufficio centrale ritiene che i principii che servono di base al progetto ministeriale sarebbero buoni riguardo alle industrie minerarie e ferroviarie, non si comprende che i principii medesimi debbano essere pessimi fra tutti, quando si tratti di altre specie di industrie.

Dimostra che la concessione, in materia di miniere, non è un elemento essenziale; da tale confronto quindi non si può trarre alcun argomento in favore della tesi che oggi si discute.

Osserva come l'intervento del Pubblico Ministero, di cui è cenno nell'articolo 13 del progetto dell'Ufficio, sconvolgerebbe tutto il nostro sistema di procedura civile.

Non è d'avviso col relatore che, nella sostanza, gli onorevoli senatori Auriti e Poggi siansi dimostrati favorevoli piuttosto al progetto dell'Ufficio centrale che a quello del Ministero.

Osserva come l'autorità del principe di Bismarck stia in suo favore, in quanto che egli, per principale argomento a sostegno dell'assicurazione obbligatoria, avrebbe addotto appunto fra gli altri quello della impossibilità della prova, che forma la sostanza dell'articolo 1.

Fa un confronto dell'attuale progetto con quelli presentati al Parlamento francese, e specie con quello del Rouvier.

Osserva come non si potrebbe ritenere di avere studiato e risoluto il grave argomento di cui trattasi, ove non si facesse altro che assicurare il procedimento sommario alle cause da promuoversi in caso d'infortunio.

Del resto osserva come nel progetto francese si stabilisca l'obbligo dell'assicurazione, obbligo che presso di noi si stabilirebbe in modo indiretto.

I diversi progetti presentati al Parlamento francese in proposito, dimostrano del resto l'importanza che anche in quel paese si annette a questo argomento.

Confuta l'accusa che il progetto del Ministero non potrebbe produrre che diffidenze fra le varie classi sociali; pensa invece che non possa produrre che effetti di pacificazione. Ogni legge che tenda a mitigare le asprezze di una classe, non può che produrre l'effetto di avvicinare questa alle classi più fortunate.

Conchiude che una legge, la quale faccia sì che, nel momento più critico della vita di un operaio, e cioè in caso d'infortunio, esso o la sua famiglia debbano plaudire al legislatore che loro assicurò una giusta tutela, non può non avere una forte importanza politica e sociale.

Ripete pertanto che, senza esagerare il valore di questo progetto, esso deve ritenersi non solo un'opera giusta, ma anche un'opera buona.

CENCELLI non può rimanere sotto l'imputazione di aver pronunciato le parole deplorevoli che il Ministro gli attribuì nella seduta di ieri. Perciò intende riaprire l'incidente per depositare al banco della

Presidenza le bozze stenografiche, non ancora corrette, della seduta del 10, dalle quali risulta che egli pronunziò la parola *rivendicherà*, quale parola fu male intesa dal Ministro che la interpretò colle parole *si vendicherà*.

Non dubita della buona fede del Ministro; ma si duole con lui per avergliela attribuita e per averla fatta rilevare, cosa che, a suo parere, il Ministro, che lo ebbe amico e collega nell'altro ramo del Parlamento, non avrebbe dovuto fare neppure se, per dannata ipotesi, quelle parole fossero state pronunziate.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dichiara che quando ieri ha accennato al fatto che le bozze stenografiche stavano in mani del Senatore Cencelli, ha inteso di tributare omaggio alla di lui lealtà, rimettendosi a quello che egli avrebbe detto circa l'autenticità di quelle parole.

Il Ministro dichiara che ha discusso al Senato come alla Camera con calore su questo progetto di legge perchè è profondamente convinto della sua bontà; ma non ha avuto certamente in animo di offendere il Senatore Cencelli, col quale anche dopo questo incidente, che si può considerare esaurito, crede e spera di mantenere eguali rapporti di stima e di amicizia come per lo innanzi.

CENCELLI ringrazia il Ministro per queste dichiarazioni.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e apre la discussione sull'art. 1, che suona così:

« Art. 1. Gli intraprenditori ed esercenti di strade ferrate, gl'intraprenditori di altre opere pubbliche, i proprietari di fondi urbani e rustici, i quali eseguiscono opere nuove o di riparazione, gli imprenditori od assuntori di queste, i proprietari ed esercenti di miniere, cave ed officine, e gli ingegneri ed architetti che dirigono le opere sono sempre solidalmente responsabili, salvo l'azione di regresso tra loro o verso chi di ragione, del danno che può derivare al corpo o alla salute dei lavoratori dai disastri cagionati dall'esercizio delle vie ferrate, dalle rovine generali o parziali che avvenissero nelle costruzioni, dalle frane, escavazioni, esplosioni, o, in generale, da ogni altro consimile infortunio sopravvenuto nel lavoro.

In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, la responsabilità del proprietario s'intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta, per i lavori cui questi sono tenuti per legge o convenzione.

Cessa tale responsabilità quando sia provato che il fatto avvenne per negligenza imputabile soltanto al danneggiato, per caso fortuito o per forza maggiore.

Partecipa poi al Senato essere pervenuta alla Presidenza una proposta di emendamento all'articolo 1 per parte del senatore Finali, così concepita:

« Il danno cagionato al corpo ed alla salute dei lavoratori da disastri nell'esercizio delle vie ferrate, da frane ed esplosioni nell'esercizio di miniere, cave, officine, da rovine generali o parziali nelle costruzioni, sarà risarcito ai lavoratori od alle loro famiglie dall'esercente, dall'imprenditore, dall'ingegnere od architetto e dai proprietari, o solidariamente secondo i casi, a norma delle leggi civili, quando non provino che il danno provenne da caso fortuito, da forza maggiore o da negligenza imputabile ai danneggiati.

« In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, il risarcimento in luogo del proprietario sarà dovuto dal conduttore, usufruttuario, enfiteuta pei lavori cui questi sono tenuti per legge o per convenzioni. »

Comunica altresì essersi presentato alla Presidenza la seguente proposta firmata da dieci senatori, e precisamente dai seguenti:

Manzoni — Farina — Pica — Pasella — Cerruti — Pierantoni — Bonelli — Alvisi — Cencelli — Arcieri.

« I sottoscritti, valendosi delle facoltà che accorda il regolamento, chieggono che l'articolo primo e tutti gli emendamenti che a questo si presentassero siano votati allo scrutinio segreto ».

PRESIDENTE domanda se l'emendamento del senatore Finali sia appoggiato.

(L'emendamento è appoggiato).

VITELLESCHI annunzia che lo stesso Ufficio centrale avrebbe intenzione di modificare forse il testo dell'emendamento proposto all'articolo 1; ma, prima di decidersi, amerebbe conoscere concretamente tutte le proposte di emendamenti fatte a proposito di questo articolo.

AURITI rammenta di aver chiesto la parola già da qualche giorno sull'articolo 1 appunto per poter presentare e svolgere un emendamento al medesimo.

FINALI. Duolgli di non aver potuto assistere con ogni assiduità alla presente importante discussione. Loda il relatore e l'intero Ufficio centrale della dichiarazione da loro fatta di essere disposti ad accettare quegli emendamenti i quali si coordinino ai principii fondamentali della proposta loro.

Ieri aveva perduto ogni speranza che il Ministero fosse per acconciarsi ad accettare anch'egli qualche specie di emendamento. Oggi questa speranza gli è rinata.

Epperò egli si indusse a proporre all'art. 1 l'emendamento che fu già letto dal Presidente, il quale ha per massimo fine di mitigare alquanto il principio della responsabilità collettiva troppo rigidamente posto nel progetto ministeriale.

A meno che il Ministro non abbia l'assoluto preconcetto di non accettare qualsiasi emendamento, l'oratore crede che questo egli potrebbe accettarlo.

PRESIDENTE dà comunicazione al Senato di una nuova redazione dell'art. 1, nonchè di un ordine del giorno, proposti dal senatore Auriti.

TABARRINI dice che noi saremmo l'ultimo popolo del mondo se fosse vero che, quando avvengono disgrazie sul lavoro, in Italia, si seppelliscono i morti e nessuno poi più si occupa di nulla.

Il fatto invece è che, nei casi di infortunii, il magistrato, per ragione del suo ufficio, interviene, e che si emanano sentenze per irrogare pene e per decretare indennità.

Protesta contro i troppo oscuri colori coi quali ingiustamente si sono da taluno dipinte le relazioni che passano tra i nostri industriali e capi-fabbrica ed i loro operai, come se quelli non fossero ispirati e guidati che dall'avidità del guadagno.

Mentre invece il fatto è che nei nostri opifici è assegnata una larga parte alla beneficenza.

Per la pura giustizia, in questo caso, alla statistica dei morti sarebbe stata da aggiungere la statistica dei benefizi e dei soccorsi.

Queste cose l'oratore ha voluto dire per onore dei nostri industriali. Aggiunge una sola riflessione. Questa è, che uno degli effetti della presente legge, se essa venga sancita, sarà inevitabilmente quello di estinguere o almeno di raffreddare le correnti di benevolenza che esistono fra i capifabbrica e gli operai.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, domanda che siano svolti tutti gli emendamenti, non perchè egli intenda recedere dalla decisione presa di non accettarne alcuno, ma perchè non si sente obbligato dal dovere di rispondere ai singoli proponenti.

Frattanto però, rispondendo al senatore Tabarrini, non esita a dichiarare: 1° che, per quanto sia impossibile con precise statistiche di stabilire esattamente sia la causa degli infortunii, sia i sussidi coi quali l'industria stessa nazionale soccorre i colpiti dagli infortunii, pur tuttavia è certo che, per quanto gli consta, gli industriali soccorrono le vittime o le loro famiglie, ciò che però non rende meno indispensabili i provvedimenti proposti; e 2° che egli non ha mosso censura alla Magistratura, la quale senza dubbio fa con zelo l'ufficio suo; ma cotesto non può compiere con efficacia sufficiente appunto perchè manca una buona legislazione. A colmare questa lacuna appunto intende il progetto di legge Ministeriale.

AURITI si duole del dilemma posto dal Ministro: o si accetti il testo Ministeriale, o si rinunci alla legge.

Ricorda al Ministro di averlo salutato diciotto anni or sono, dal banco del Pubblico Ministero, avvocato dotto e brillante del foro catanzarese.

Constata come, anche dopo tanti anni e sul banco del Ministero,

l'onorevole Grimaldi abbia serbato tanto calore da sembrare perfino talora soverchio nell'ambiente calmo del Senato.

Propone e svolge il suo emendamento composto dei due articoli seguenti:

« Art. 1. Nei casi di danno al corpo o alla salute di lavoratori, cagionato da disastri nell'esercizio di vie ferrate, miniere, cave od officine; da rovine generali o parziali nelle costruzioni, da frane, esplosioni ed in genere da ogni altro simile infortunio sopravvenuto nel lavoro, la responsabilità civile che può derivarne ai proprietari, esercenti, imprenditori, ingegneri, architetti ed altri uomini tecnici posti alla direzione del lavoro, è regolata dalle leggi civili o dalle disposizioni seguenti. ».

« Art. 2. Le persone indicate nell'articolo precedente debbono dimostrare, ciascuna secondo i propri obblighi diretti od indiretti, di avere nell'ordinamento del lavoro, date disposizioni ed adoperate le cautele richieste dall'arte ed imposte da speciali regolamenti, atte ad impedire gli infortuni che avvengono.

« In mancanza di questa prova debbono le persone sunnominate dimostrare che l'infortunio è avvenuto per fatto o negligenza imputabile a persona di cui esse non erano tenute a rispondere od allo stesso danneggiato, ovvero che sia l'effetto di caso fortuito o di forza maggiore. »

VITELLESCHI, relatore, dichiara che sarebbe impossibile all'Ufficio centrale di pronunziarsi su due piedi riguardo ai nuovi emendamenti proposti. Chiede che si consenta al rinvio degli emendamenti stessi all'Ufficio centrale perchè esso possa esaminarli e quindi riferirne.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, gli emendamenti che sono stati proposti, quegli cioè degli onorevoli Finali ed Auriti, saranno trasmessi all'Ufficio centrale.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione seguita sui due progetti approvati nel corso della seduta:

« Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso »:

Votanti 78.

Favorevoli	55
Contrari	23

(Il Senato approva).

« Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari »:

Votanti 77.

Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è levata a ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 aprile 1886

Presidenza del Vicepresidente DI RUDINÌ.

La seduta comincia alle 2 15.

FABRIZJ, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Rinnovamento di votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE annunzia che dallo spoglio dei voti è risultato che la Camera non è in numero e che domani si rinnoverà la votazione. Se la Camera non sarà ancora in numero, il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta termina alle 3 55.

R. Accademia dei Lincei

Seduta della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, del 4 aprile 1886, presieduta dal senatore F. BRIOSCHI.

Il Segretario BLASERNA presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando fra esse quelle inviate dai soci SIACCI, TACCHINI, VON RATH.

Presenta pure due pubblicazioni dell'astronomo PIAZZI-SMITH, la raccolta delle opere di F. M. BALFOUR, e i discorsi pronunziati in onore del prof. CARLO MAGGIORANI nella solenne adunanza tenuta nella Regia Università di Roma.

Il socio GOVI fa omaggio, in nome dell'autore signor N. FARAGLIA, di uno studio su « Fabio Colonna linceo napolitano » discorrendo del contenuto del libro.

Il socio SCHUPFER presenta una prolusione detta dal socio CARLE nella R. Università di Torino ed avente per soggetto: « Evoluzione storica sul diritto pubblico e privato in Roma. »

Vengono poscia presentate le seguenti Memorie e Note per l'inserzione negli Atti accademici.

1. BRIOSCHI. « Sulla espressione per serie delle funzioni iperellittiche a due variabili. »

2. TOMMASI-CRUDELI. « Sopra un bacillo rinvenuto nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pola (Istria). » Questa nota è presentata dal socio TODARO, insieme a dieci preparati microscopici, eseguiti dal dottor Schiavuzzi.

3. RESPIGHI. « Sulle osservazioni del passaggio meridiano del disco solare, fatte all'Osservatorio del Campidoglio negli anni 1884 e 1885. »

4. LANCIANI. « Notizie sulle scoperte avvenute sull'una e l'altra sponda del Tevere, relative alle antiche arginature del fiume, al livello delle sue acque in magra, alle stazioni d'ormeggio delle navi, ed ai grandi magazzini demaniali, destinati ad accogliere le mercanzie che giungevano da mare. »

5. GRIMALDI. « Sulla dilatazione termica di alcuni liquidi a diverse pressioni », presentata dal socio BLASERNA.

6. DETTO. « Sulla relazione teoretica trovata dal Dupré fra il volume, la temperatura ed i coefficienti di dilatazione e di compressibilità dei corpi », pres. ID.

7. DETTO. « Sopra la verificazione sperimentale di alcune equazioni teoretiche stabilite da Steen nella sua teoria dei liquidi », pres. ID.

8. DE FRANCHIS. « Sulla chimica affinità ». Nota II. Pres. ID.

9. CIAMICIAN e SILBER. « Sopra alcuni nitrocomposti della serie del pirrolo », pres. ID.

10. LOVISATO. « Contributo alla Mineralogia sarda », pres. dal socio STRUEVER.

11. RICCÒ. « Sulla frequenza delle inversioni della *riga coronale* e delle *b*, e relazione colla frequenza delle macchie solari », pres. da socio BLASERNA.

12. BRANDILEONE. « Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale ». Nota I. Presentata dal socio SCHUPFER.

L'Accademico Segretario
PIETRO BLASERNA.

NOTIZIE VARIE

Il più grande telescopio del mondo. — L'*Indépendance Belge* ci apprende che il più grande e più potente telescopio del mondo si sta attualmente costruendo a Cambridgeport, Massachusetts (Stati Uniti) nella modesta officina dell'ottico-meccanico Alvan Clark.

Questo telescopio, che è destinato all'Osservatorio di Mount-Hamilton, porterà il nome di James Lick, milionario di California che, morendo, lasciò i fondi necessari alla sua costruzione.

I due dischi in vetro che ne formeranno le lenti sono stimati venticinquemila dollari l'uno, e, se si rompessero, non si potrebbero rifare in sei mesi neppure spendendo alcuni milioni. Quei due dischi furono fusi a Parigi, e, quantunque fossero stati ordinati cinque anni sono, il signor Clark non li potè avere prima del settembre 1885, perchè convenne fonderli parecchie volte per ottenerli perfetti come si voleva che fossero.

Quando queste lenti saranno terminate, avranno un diametro di 36 pollici, e saranno quindi sei pollici più larghe che non quelle del gran telescopio terminato di recente per il governo russo, e destinato all'osservatorio di Poultawa.

Dal momento che i dischi giunsero da Parigi, il signor Clark ed i suoi figli li stanno continuamente lavorando, ma non potranno finirli prima del settembre prossimo venturo. Terminate che siano, quelle due lenti peseranno circa 700 libbre.

Per farsi un'idea della potenza del nuovo telescopio, basterà il sapere che l'astronomo il quale se ne servirà per osservare la luna, distante dalla terra 240,000 miglia, vedrà quell'astro come se fosse distante cento miglia appena.

L'ottico-meccanico Alvan Clark, costruttore di quel meraviglioso telescopio, è più che ottuagenario.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 12 aprile 1886.

In Europa pressione elevata sulla Russia, depressione (750) sul Tirreno, pressione piuttosto irregolare altrove.

Pietroburgo, Mosca 770; Zurigo 756.

In Italia nelle 24 ore barometro leggermente salito all'estremo nord, disceso 4 mm. sulle isole.

Venti qua e là forti del primo quadrante al nord, meridionali al sud; grandine al nord.

Pioggia in moltissime stazioni.

Temperatura diminuita al centro.

Stamane cielo coperto o piovoso, venti freschi del 1° quadrante al nord, freschi a forti di ponente sulle isole, forti sciroccali nel canale di Otranto; barometro a 753 al sud a 755 all'estremo nord.

Mare mosso o agitato lungo le coste meridionali, agitato nel golfo di Venezia. — Probabilità: Venti forti intorno al ponente al sud, freschi settentrionali; pioggie temporalesche specialmente al centro.

Telegramma meteorico del *New-York Herald*, 10 aprile — Una depressione atmosferica che ha il suo centro al sud del Capo Race, moverà verso ENE recando perturbazioni atmosferiche sulle coste britanniche e francesi fra il 14 e il 16 corrente.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

11 APRILE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare. .	753.6	753,9	753,6	753,9
Termometro . . .	10.6	15.7	15,0	11.2
Umidità relativa.	82	49	48	64
Umidità assoluta.	7.85	6.46	6.65	6.32
Vento	SSE	SW	SW	SE
Velocità in Km. .	2,5	20,0	13.0	5,0
Cielo.	burrascoso intorno	cumuli vaganti	cumuli vaganti	cirri e veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 16,4 - R. = 13,12 — Min. C. = 9,0 - R. = 7,20.

Pioggia in 24 ore, mm. 6,2.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 12 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	7,4	— 1,1
Domodossola. . . .	coperto	—	11,6	0,8
Milano.	coperto	—	13,8	6,0
Verona	3/4 coperto	—	13,1	9,3
Venezia.	coperto	agitato	13,5	7,2
Torino	piovoso	—	11,8	5,4
Alessandria.	coperto	—	14,0	6,6
Parma.	piovoso	—	15,0	7,[illegible]
Modena	piovoso	—	16,8	8,2
Genova	coperto	legg. mosso	14,8	10,0
Forlì	coperto	—	14,0	7,0
Pesaro	coperto	mosso	17,5	5,6
Porto Maurizio . . .	piovoso	mosso	15,1	5,7
Firenze	coperto	—	15,6	6,2
Urbino	coperto	—	14,2	3,0
Ancona	1/2 coperto	calmo	17,1	10,1
Livorno.	coperto	calmo	—	8,5
Perugia	coperto	—	13,7	5,9
Camerino.	coperto	—	11,4	5,0
Portoferraio	piovoso	legg. mosso	15,1	9,9
Chieti	coperto	—	15,6	4,6
Aquila.	coperto	—	10,5	2,7
Roma	pioggia	—	16,4	7,6
Agnone	3/4 coperto	—	12,5	2,7
Foggia	1/4 coperto	—	19,2	4,5
Bari	coperto	legg. mosso	16,3	11,8
Napoli	coperto	legg. mosso	15,1	10,1
Portotorres.	1/4 coperto	agitato	—	—
Potenza	coperto	—	12,5	3,5
Lecce	coperto	—	18,8	10,5
Cosenza	piovoso	—	18,4	7,8
Cagliari.	1/4 coperto	mosso	21,0	9,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	coperto	mosso	18,0	12,2
Palermo.	coperto	agitato	20,5	10.5
Catania	3/4 coperto	mosso	19,2	11,6
Caltanissetta	3/4 coperto	—	12,5	5,0
Porto Empedocle .	coperto	agitato	18,6	11,9
Siracusa.	3/4 coperto	legg. mosso	20,0	5,3

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

12 APRILE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	750,6	750,0	750,5	754,8
Termometro . . .	9°,6	11,0	13,6	10 6
Umidità relativa .	92	75	67	70
Umidità assoluta .	8,21	7,37	7.72	6 68
Vento	W	E	SW	S
Velocità in Km. .	5,0	22,0	16,5	19,0
Cielo.	piove forte	cessa di piovere	cumuli vaganti	sereno in alto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 14,2; - R. = 11,36 — Min. C. = 7,6 - R. = 6,08.

Pioggia in 24 ore, mm. 13,8.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 aprile 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	97 50
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	97 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 45
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	484 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	475 ½
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	690 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2218 »
Dette Banca Romana (*)	id.	1000	1000	»	»	1045 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	881 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	175	»	»	690 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	280 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	id.	500	400	»	»	926 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	515 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	1760 »
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1760 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	250	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	568 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	780 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	400 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	528 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	330 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1885	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	287 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	500 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	id.	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 45
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 10
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi di compensazione } 28 aprile
Risposta dei premi } 28 aprile
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 0/0 — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 57 ½ fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 572 50 fine corrente.
Azioni Banca Generale 632 33 fine corrente.
Azioni Banca Industriale e Commer. 639 ½, 640 fine corrente.

(*) Ex dividendo L. 15 a saldo.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 aprile 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 97 650.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 480.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 083.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 793.

V. TROCCHI: *Presidente.*

TUMINO RAFFAELE, *gerente.* — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale.*

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'asta per incanto definitivo.

In seguito all'avviso di provvisorio deliberamento dell'appalto relativo al servizio di fornitura dei medicinali occorrenti alla Colonia penale agricola delle Tre Fontane e sue diramazioni, nel periodo dal 1° maggio prossimo al 31 dicembre 1887, sono state presentate in tempo utile parecchie offerte in grado di miglioria, delle quali la preferibile contiene il ribasso percentuale di lire diciassette sul prezzo di provvisoria aggiudicazione calcolato in lire 11,400.

E perciò si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del 30 corrente mese, presso questa Prefettura ed avanti al signor prefetto, o chi per esso, si procederà all'incanto definitivo per l'aggiudicazione della fornitura di cui sopra è parola.

L'ammontare presunto dell'appalto era stato ritenuto in . . Lire 12,000
da cui dedotto il 5 per cento di ribasso ottenuto nel 1° incanto . » 600

Si avranno . . . Lire 11,400
Togliendovi il 17 per cento offerto in grado di miglioria . . . . » 1.938

Rimangono . . . Lire 9,462

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine a norma del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e l'appalto sarà vincolato alla osservanza del capitolato e dell'apposita tariffa che continueranno ad essere visibili presso la detta Prefettura (Sezione contratti) nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto dovranno giustificare la propria idoneità e depositare a titolo di cauzione provvisoria lire trecento.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione di lire 600, come è stato dichiarato nel manifesto del 5 marzo p. p.

Roma, il 12 aprile 1886.

6958 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

Prefettura della Provincia di Siracusa

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 13,500, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 marzo p. p., per lo

Appalto dei trasporti postali fra Noto e Vittoria in transito per Rosolini, Spaccaforno, Modica, Ragusa Inferiore, Ragusa e Comiso,

si procederà alle ore 10 antimeridiane del 27 aprile corrente mese, in una delle sale di questa Prefettura, dinanzi al prefetto, col metodo dell'estinzione delle candele, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli oblatori che risulterà il miglior offerente in diminuzione della presunta somma di lire 12,825, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddetto ufficio di Prefettura le loro offerte.

L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa sarà vincolata all'osservanza della cartella d'oneri in data 20 febbraio 1886 visibili nelle prefetture di Siracusa e Palermo.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) un attestato che assicuri essere il concorrente di notoria solventezza, idoneo, e come tale riconosciuto da chi presiede all'incanto.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 1500 e quella definitiva in lire 3800, o in numerario da versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, oppure in cartelle del Debito Pubblico dello Stato valutate al corso di Borsa sul listino del giorno precedente a quello della stipulazione del contratto, le quali dovranno essere vincolate nei modi prescritti dalle leggi vigenti.

Il deliberatario dovrà entro dieci giorni dalla data della definitiva aggiudicazione stipulare con la Amministrazione regolare contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore ed all'uopo saranno depositate prima del definitivo deliberamento lire 700.

Siracusa, 8 aprile 1886.

6949 Il Segretario Delegato ai Contratti: G. ASMUNDO GISIRA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il Prefetto della Provincia di Roma con Decreto in data 6 aprile 1886, numero 12226 (divisione 2ª), ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa posta in via del Melangolo ai civici nn. 46, 80, 81, descritta in catasto Rione VII, numero di mappa 373, confinanti Arnold, Tevere, detta via e antico piazzale dello scarico, di proprietà *Priori Francesca fu Francesco*, per l'indennità stabilita di lire ventinovemila cinquecentoventitre e centesimi ottantadue (L. 29,523 82).

2. Casa posta in via del Melangolo ai civici nn. 49 al 51, descritta in catasto Rione VII, numero di mappa 376, confinanti Pesci, Chanal, fiume Tevere e detta via, di proprietà *Vassalli Francesco fu Filippo*, per l'indennità stabilita di lire tredicimila trecentoquarantanove e centesimi cinquantaduo (L. 13,349 52).

3. Casa posta in via del Melangolo ai civici nn. 51 al 56, descritta in catasto Rione VII, numeri di mappa 377, 378, confinanti Vassalli, fiume Tevere, detta via, di proprietà *Chanal Claudio, Enrico fu Giacomo Filippo*, per la indennità stabilita di lire sessantunmila quattrocentoventotto (L. 61,428).

4. Casa posta in via del Melangolo ai civici nn. 47, 47-*a* e 79, descritta in catasto Rione VII, numero di mappa 374, confinanti Sausà, Beyone, Tevere e detta via, di proprietà *Arnold Marco fu Michele*, per l'indennità stabilita di lire quarantamila cinquecentosettantotto e centesimi cinquantatre (Lire 40,578 53).

944 *Il ff. di Sindaco*: L. TORLONIA.

CITTÀ DI CARRARA

Avviso d'asta.

Alle ore undici antimeridiane del giorno di giovedì 29 del corrente mese di aprile, in una delle sale di questo palazzo comunale, dinanzi l'illustrissimo signor sindaco, o chi per esso, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione delle strade di questa città ed adiacenze, alla loro pavimentazione con pietra da lastrico proveniente da cave poste in questo territorio, e nelle località designate nel capitolato, e ad altri lavori accessori, in base alla presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 119,494.

Tutti coloro i quali vorranno attendere all'appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare all'ufficio le loro offerte estese in carta bollata da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda municipale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza del capitolato d'oneri redatto da quest'ufficio tecnico comunale e visibile in questa segreteria.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di quindici mesi

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato nella cassa comunale la somma di lire 8000 in danaro o cartelle del Debito Pubblico dello Stato come cauzione provvisoria, e lire 3500 in biglietti di Banca per garanzia delle spese d'asta.

Un giorno prima di quello come sopra fissato per l'incanto, dovranno i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato con data recente dall'autorità del luogo del loro ultimo domicilio;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dall'Ufficio del Genio civile governativo, rilasciato da non più di sei mesi, e che assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere, sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie all'eseguimento e direzione delle opere da appaltarsi.

La cauzione definitiva è fissata in lire 10,000 in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gli verrà fatta del deliberamento, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data del seguito deliberamento provvisorio.

Tutte le spese inerenti all'appalto, niuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Dal Palazzo di Città, li 11 aprile 1886.

6947 Il Segretario: BERGAMINI

II CITAZIONE

A PROCEDIMENTO FORMALE

a sensi dell'art. 382 Cod. Proc. civ.

Avanti il Regio Tribunale civile e correzionale in Lodi,

A richiesta dell'onorevole Consiglio degli Ospitali in Lodi in persona del presidente del Consiglio stesso, signor dottor e notaio Achille Bignami che lo rappresenta, residente in questa città, che verrà patrocinato in causa dall'avv. cav. Cesare Norsa, residente in Milano e rappresentato dal procuratore legale avv. Angelo Sentati, residente in Lodi con elettivo domicilio presso quest'ultimo, in Lodi Corso Milano n. 10.

Il quale ha esposto ed espone che:

L'amministrazione dell'Ospitale Maggiore di Lodi proprietario del cavo o canale, denominato Roggia Bolletta-Ospitala, fatto costruire nel 1500 a di lui cura e spesa, soleva da [illegible] anni concedere a titolo di affitto a persone diverse, e per epoche determinate, una certa quantità di acque derivate da quel cavo che sopravanzano ai bisogni di sua amministrazione. Infatti in epoca a noi non molto lontana, mediante rogito del notaio Carminati 19 agosto 1829, n. 2785, l'inallora amministratore di detto Ospitale Maggiore, signor conte Giovanni Barni Corrado, concedette a titolo di semplice affitto per la durata di anni 27, decorribili dal 1° aprile 182[illegible] al 31 marzo 1855, a parecchie persone nominate in quel documento, che ivi comparsero rappresentate con apposite procure dai signori avv. Giuseppe Martini, ingegnere Giuseppe Biancardi, Luigi Sordi e Giovanni Mazzasogni, l'uso di una certa quantità di acque derivate dal suaccennato cavo o Roggia Bolletta-Ospitala, pel corrispettivo annuo o canone di milanesi lire 10 mila parificate ad austriache lire 8827 58, sotto tutti i patti, le determinazioni e condizioni che si leggono in detto istromento; dal quale appare che il contratto d'affitto pattuito veniva consentito in seguito ad [illegible] so di esperimenti d'asta tenutisi per l'affittanza tanto di un novennio quanto di un ventisettennio.

L'uso delle acque era accordato soltanto per la stagione estiva, vale a dire, solamente dal principio della loro decorrenza in ogni anno fino alla festa di S. Michele, essendo vietato, dopo di essa, agli utenti, di servirsi delle acque; tranne che per abbeveramento di bestiami (art. 15). Il canone d'affitto veniva assegnato divisamente in proporzioni diverse, a sei bocchelli, col patto di solidaria obbligazione al pagamento negli utenti di ciascun bocchello, e colla condizione della caducità dell'affitto, oltrecchè del pagamento del caposoldo, in caso di mora al soddisfacimento del canone (art. 1 e 5). Si pattuiva che (art. 13) gli affittuari utenti fossero tenuti alla manutenzione di tutti gli edifizi ad essi particolarmente inservienti ed alle riparazioni ordinarie alle rive della Roggia, giusta quanto in allora erasi praticato; e restava a carico del P. L. la Levata del fiume Muzza, la manutenzione di tutte le chiaviche, ponti, palificate e di ogni altro edifizio inserviente alla derivazione e condotta delle acque, solita a mantenersi dal P. L. — Per maggior comodo dell'amministrazione dell'Ospedale nel caso di promozione di atti giudiziari, si conveniva l'elezione di domicilio da parte degli affittuari utenti presso il signor ing. Giuseppe Biancardi in Lodi (art. 2), il quale, oltre all'essere procuratore delle varie persone contraenti all'atto della stipulazione, era indicato come regolatore nei rapporti di interesse degli affittuari pel godimento rispettivo delle acque.

Codesto contratto ebbe esecuzione sì da parte dell'O. P. locatrice che da parte degli usuari delle acque; i quali nei loro rapporti facevano capo al denominato regolatore sig. ing. Giuseppe Biancardi. Scorsi molti anni, egli venne costituito amministratore dell'Ospital Maggiore di Lodi, nel 17 novembre 1849; e l'incarico di regolatore per gli utenti di dette acque fu assunto dal di lui figlio signor ing. Dionigi Biancardi.

Risulta dagli atti che, qualche tempo prima della scadenza della accennata affittanza, e precisamente nel 25 maggio 1850, dietro invito del suddetto ingegnere Dionigi Biancardi diramato per circolare agli utenti, onde *stabilire quelle preliminari intelligenze che potessero essere del loro comune interesse*, si radunarono in Lodi, in detto giorno, ventotto persone usufruenti delle acque della Roggia Bolletta Ospitala, i [illegible] quali appaiono dall'appuntamento [illegible] 25 maggio 1850, e d'accordo fra [illegible] determinarono di iniziare trattative per un nuovo contratto d'affitto col P. L., possibilmente alla perpetuità, pel corrispettivo dello stesso annuo canone in corso, togliendo la solidarietà nell'obbligazione degli utenti e sostituendovi a cauzione del locatore l'offerta di pagare un'annata anticipata di fitto, sotto corresponsione dell'interesse relativo del 5 per cento; e delegarono quindi alcuni interessati scelti in rappresentanza dei sei bocchelli, a trattare coll'Amministrazione del L. P. in base al solito affitto, con le variazioni ed i cambiamenti di patti che credessero vantaggiosi agli utenti, tanto per un affitto perpetuo, quanto per un affitto temporario.

In base a detto appuntamento 25 maggio 1850, fu prodotta all'Amministrazione dell'Ospitale Maggiore in Lodi una istanza in data 24 agosto detto anno, sottoscritta da sette persone, signori Carlo Sordi, Giuseppe Griffini, G. B. Griggi, Alessandro Majocchi, Misach Longhi, Carlo Moroni e D. Zeffirino Ceresa in rappresentanza di diversi interessi, ed in concorso del sig. ing. Dionigi Biancardi; nella quale proposero un contratto di nuova locazione coi seguenti elementi:

a) che il P. L. accordasse perpetuamente l'uso delle acque della Roggia Bolletta-Ospitala, nella quantità, tempi e modi sino allora praticati;

b) che il P. L. riconoscesse individualmente ogni utente affittuario, accettando in garanzia il pagamento di un'annata di fitto, sotto corresponsione del relativo interesse del 5 per cento da imputarsi nel canone:

c) che l'annua mercede d'affitto e le condizioni del contratto fossero nel resto le stesse dell'affittanza in corso, salve le variazioni che l'Amministrazione locatrice credesse consigliate dall'esperienza, dal cambiamento della durata della locazione, o dal modo di cautarla;

d) che inoltre il P. L. concedesse anche l'uso delle acque jemali. Gli istanti aggiunsero osservazioni tendenti a giustificare il perchè si facesse una tale proposta parecchi anni prima dello scadere dell'affittanza in corso, ed a dimostrare, a loro modo di vedere, il vantaggio del partito offerto.

Però l'ing. d'ufficio Antonio Merlini, cui fu comunicata la proposta per suo parere, osservò nel voto 10 settembre 185[illegible], n. [illegible]01, che la concessione di un affitto per lunga durata di tempo meritava un maggior corrispettivo, — che volendosi consentire una locazione maggiore di un dodicennio, o stabilirla per 27 anni come la precedente, era del caso di provvedere ad una completa ricostruzione in rovere di un dato canale, sostenendo parte della spesa, — che ove poi si credesse accordare l'affitto oltre la durata di 27 anni, oppure a perpetuità, ed aggiungervi anche le acque jemali, dovevasi portare un ragionevole aumento agli oneri degli utenti affittuari; e questo poteva consistere nell'addossare loro la manutenzione di tutte, od almeno di parte delle arginature addette alla Roggia, oltre gli obblighi che già loro incombevano di manutenzione per spurghi e ristauri, — che nelle trattative si poteva tenere a carico degli utenti la ricostruzione in vivo del canale detto l'Ospitalina, compresi gli accessorj, oltrecchè la successiva manutenzione; — che pel prezzo offerto e per la cauzione, non che per l'uso sì delle acque estive che delle jemali, era opportuno prender norma dai registri dell'O. P. da cui emergeva lo ammontare degli affitti percetti nelle epoche anteriori; — e che accertandosi l'affittanza era conveniente constatare con regolare atto a carico [illegible] lo stato e l'andamento della roggia [illegible]

In seguito a quel voto l'amministratore sig. ing. Giuseppe Biancardi, con decreto dello stesso giorno 10 settembre 1850, dichiarò di accogliere favorevolmente la proposta degli utenti affittuarj della Roggia Bolletta-Ospitala risultante dall'istanza 24 agosto 1850, colla condizione, — che all'atto del contratto si dovessero sborsare due annualità d'affitto a cauzione, fruttanti l'interesse del 4 per cento da abbonarsi annualmente sul canone, — che gli affittuari dovessero assumere l'onere della costruzione e manutenzione di *tutti i manufatti in legname* occorrenti al riparo e difesa degli argini e strade, — oltre alcune altre avvertenze, e con riserva di introdurre nella scrittura di affitto le variazioni volute dalla natura del contratto, e le clausole che maggiormente valevano a cautare l'interesse del P. L.

Dell'accoglimento favorevole della proposta il prefato signor amministratore diede comunicazione ai richiedenti mediante rescritto 19 settembre detto anno con invito di porgere le loro osservazioni; e questi di poi in uno scritto recante la data 29 gennaio 1851 e presentato il 29 marzo detto anno n. 2[illegible]0, dichiararono trovar conforme ad equità che si desse un corrispettivo per l'acqua jemale in lire 550 annualmente, da soddisfarsi dai singoli utenti nelle stesse proporzioni delle acque estive di acconsentire a dare la cauzione di due annate di canone sotto corresponsione dell'interesse del 4 per cento; pagando però l'annuo affitto nel mese di giugno anzichè in gennaio come in addietro, — e di assumere la cura, manutenzione, rifacimento degli argini ed altre opere in legno contro un corrispettivo di lire 1500 per ogni anno, e lo spurgo e taglio d'erbe di un tronco di roggia contro l'ulteriore corrispettivo di annue lire 500; deducendo quindi dal canone proposto l'importo di lire 2000 all'anno. In seguito a tali dichiarazioni, l'Amministratore del P. L. signor Biancardi, con deliberazione 29 marzo 1851, decise di accettare il progetto quale risultava dal combinato tenore della offerta scritta 24 agosto 1850 e dell'appendice 26 marzo 1851; e con analogo rapporto accompagnò la proposta alla R. Delegazione. Questa rescrisse (decreto 24 agosto 1851, numero 8[illegible] 5) invita[ndo] l'amministratore ad eccitare gli utenti a migliorare la loro offerta, sia coll'accrescere il proposto canone, sia coll'assumere alcuni degli oneri determinati nel voto dell'ing. Merlini. — Comunicatosi tale rescritto all'ing. Dionigi Biancardi, quale domiciliatario degli utenti, i sunnominati proponenti mediante atto 17 settembre 1851, n. 546, produssero in appendice al progetto, alcune osservazioni tendenti a dimostrare il vantaggio che, a loro avviso, derivava al P. L. dal progettato contratto, specie anche nei rapporti delle opere attinenti alla manutenzione di arginature ed agli spurghi di cui assumevano l'obbligo contro l'abbuono di lire 2000; e conclusero coll'offrire un miglioramento alla proposta riducendo di lire 400 il detto abbuono annuo, e limitando quindi a lire 1600 l'importo da dedursi dal canone offerto. La faccenda fu pertanto in tali termini rimandata all'inallora I. R. Delegazione Provinciale. Nella prosecuzione della pratica venne confermato ed accertato che la offerta dei proponenti consisteva nel canone di austr. lire 8827 59 (milanesi lire 10,000) per le acque estive, e di altre austr. lire 550 per le jemali, sotto deduzione delle austr. lire 1600 per compenso delle opere di riparazioni, manutenzioni e spurghi, e che veniva tenuto in vigore il patto di solidarietà fra gli utenti di ciascun bocchello, per l'obbligo del pagamento del canone in favore del L. P.

Rassegnati gli atti all'I. R. Luogotenenza questa con dispaccio 18 febbraio 1852, n. 3400, dichiarò di approvare il progetto d'affitto dell'acque della Roggia Bolletta-Ospitala, prescrivendo che, previa autorizzazione del competente giudizio pupillare pei minorenni Mamoli, dovesse essere redatto in regolare atto notarile sotto la sorveglianza della R. Delegazione provinciale in Lodi; la quale, comunicando conseguentemente l'anzidetto dispaccio all'Amministrazione dell'Ospedale, le prescrisse che il contratto a concretarsi avesse a riportare l'approvazione del competente giudice pupillare pei minorenni Mamoli, ed indi fosse prodotta alla stessa Prov. Magistratura per la sua revisione ed autorizzazione a stipularlo in atti notarili.

L'amministratore signor Giuseppe Biancardi diede tosto partecipazione con note 27 febbraio 18[illegible]2, n. 98, al signor ing. Dionigi Biancardi per gli utenti ed alla rappresentanza tutoria dei minori Mamoli, della approvazione in massima data al progetto col summentionato dispaccio Luogotenenziale 18 febbraio 1852. Però sull'istanza delli signori Carlotta Ceresa ved. Mamoli e dottor Zeffirin Ceresa rispettivamente tutrice e contutore dei minori Mamoli, il Tribunale provinciale di Lodi, con decreto 12 ottobre 1852, n. 7043, dichiarò di non voler proferire la chiestagli approvazione del contratto nell'interesse dei suddetti minori, e restituendo la domanda ingiunse che gli venisse sottoposto il regolare contratto in cui fossero tracciati tutti i patti e le condizioni sotto le quali lo si voleva stipulare; in seguito di che avrebbe deliberato definitivamente sulla istanza. Ciò venne comunicato dal dottor Zeffirino Ceresa all'Amministrazione dell'Ospitale mediante rapporto 14 maggio 1852, n. 290. Nondimeno l'amministratore dell'Ospitale con deliberazione pari data e numero, incaricò il signor dott. Alessandro Crocciola[illegible] di redigere l'istromento per l'affitto delle acque.

Il dottor Crocciolani produsse uno schema di minuta del contratto da stipularsi; d'altra parte la rappresentanza dei minori Mamoli, in vista della difficoltà incontratasi all'approvazione giudiziale ai riguardi dei nominati pupilli, dichiarò mediante rapporto 15 ottobre 1852 all'Amministrazione dell'Ospitale, di abbandonare ogni idea sul contratto in discorso, e di accettarlo invece in propria specialità, ossia per interesse particolare della tutrice signora Carlotta Ceresa ved. Mamoli. Laonde l'amministratore del P. L. ritenendo non facessero più parte degli aspiranti all'affitto i minori Mamoli, e quindi fosse cessato il bisogno di avere per essi l'approvazione del Tribunale, inoltrò il proposto schema di istromento alla I. R. Delegazione provin-

viale per la di lei approvazione. In seguito di che la provinciale Magistratura con Nota 20 novembre 185?, numero 1633[0 ?7. retrocedette all'Amministrazione dell'Ospedale gli atti colla dichiarazione, che non trovava di eccepire a che Carlotta Ceresa assumesse in persona propria l'adempimento degli obblighi inerenti all'affitto perpetuo delle acque della Roggia Bolletta-Ospitala in luogo dei di lei figli minorenni, purchè però la medesima si obbligasse di cedere ogni ragione ed azione agli stessi suoi figli, qualora divenuti maggiorenni si facessero a chiedere tale cessione contro il pagamento di ciò che la loro genitrice avesse sborsato per la interessenza che andava ad acquistare nel detto affitto.

In seguito ai premenzionati atti il signor ing. Giuseppe Biancardi quale amministratore dell'Ospitale Maggiore di Lodi, ed uniti PP. LL. addivenne alla stipulazione dell'istromento 8 febbraio 1853 in atti dottor Crocciolani, n. 1718, colli sigg. Giuseppe Griffini e Carlo Sordi stipulanti nell'interesse proprio e di molte altre persone (in numero di 54), nominate nei mandati di procura ivi allegati sub. D, E, F, G, H, I, L, M, nonchè col sig. ragioniere Gian Giacomo Tamassia quale procuratore di Francesco Bianchi per Mandato inserto in allegato N, e colli sigg. Carlotta Ceresa vedova Mamoli stipulante per sè e con promessa di rato dei propri figli minorenni, e notaio dott. Zeffirino Ceresa loro contutore. Mediante il quale istromento il prefato sig. amministratore ing. Giuseppe Biancardi unicamente in nome e per l'interesse dell'Ospitale Civile di Lodi, ed all'appoggio delle autorizzazioni riportate nell'istromento, dichiarò di concedere a titolo di affitto perpetuo incominciando col primo aprile dell'anno 1856 in avanti, alle persone menzionate nelle procure dimesse nel rogito in capo dei sigg Griffini e Sordi, che dichiararono stipulare per interesse proprio e dei rispettivi mandanti, nonchè al sig. Francesco Bianchi rappresentato dal procuratore Tamassia, ed alla signora Carlotta Ceresa vedova Mamoli per la sua interessenza ed anche pei di lei figli minorenni pei quali accettava il contutore dottor Ceresa, l'uso perpetuo dell'acque estive ed jemali, costituenti la Roggia appellata Bolletta-Ospitala di spettanza del medesimo Spedale Maggiore, come era enunciato in narrativa pel quantitativo che dal solito irrigamento delle possessioni e dei beni dello stesso Ospitale locatore e dei poderi della signora baronessa Valsecchi e del sig. Griffini poteva sopravvanzare giusta quanto in allora si praticava da varii bocchelli, — con diritto negli affittuari dell'uso dei cavi, rive ed acquedotti, e dell'esercizio delle altre ragioni che potevano competere al Pio Luogo locatore a norma di ciò che si era fino allora praticato, — pel correspettivo dell'affitto annuo in corso di aust. lire 8827 59 e di altre lire 550 per l'uso dell'acque jemali, e quindi pel fitto annuo complessivo di aust. lire 9677 59, che gli intervenuti per sè e loro mandanti si obbligarono di pagare con vincolo solidario fra gli utenti delle acque di ciascun singolo bocchello: sotto deduzione degli importi di annue lire 1200 pel corrispettivo del mantenimento della ricostruzione di argini e manufatti in legno a difesa degli stessi argini, e d'altre lire 400 per lo spurgo e taglio d'erbe di un tronco della Roggia; vale a dire in sostanza per l'annuo canone fittalizio stabilito definitivamente in aust. lire 7777 59 di cui si assegnava il riparto in sei quote disuguali in relazione a ciascun bocchello. E' a notarsi in tal proposito che nell'anzidetto rogito trovasi infatti allegato sub. C, il prospetto di assegnamento dell'affitto delle acque estive e jemali della Roggia Bolletta-Ospitala, concessa in godimento agli ivi nominati utenti a far epoca dal 1° aprile 1856, e da esso è posto in chiaro, conformemente alle avvertenze soggiunte, che mentre nella locazione dei 27 anni compiutisi il 31 marzo 1856 gli affittuari utenti pagavano il canone annuo di lire 8827 59 austriache, colla nuova e più lunga locazione invece la mercede annua che essi venivano a pagare era di lire 7777 59; ed anzi, tenuto conto del prelievo dell'interesse al 4 per 0[0 sul valore delle due annualità date in cauzione, pagavano come pagano infatti il canone annuo limitato di lire 7155 39 soltanto.

Giova pure notare che la quantità delle persone intervenute al detto istromento 8 febbraio 1853 in proprio o rappresentate a mezzo dei mandati di procura, non era soltanto quella del numero dei 28 individui pei quali era stata fatta la proposta d'affitto colla istanza 24 agosto 1850, in base alla deliberazione presa nella riunione 25 maggio stesso anno, ma era ben maggiore, come risulta dai documenti accennati; e come vien posto in chiaro nelle finche I e II del prospetto di confronto che sarà prodotto, esso ascendeva ad un numero doppio all'incirca (a 59 persone), e fra loro si comprendeva la signora Giuseppa Pavesi moglie allo stesso amministratore ing. Biancardi concedente dell'affitto;

Che d'altronde qualche dissonanza emerge non solo fra le persone per le quali l'affitto fu proposto ed accettato e quelle alle quali venne concesso colla stipulazione a mezzo di mandati di procura nel rogito Crocciolani 8 febbraio 1853, ma eziandio fra le persone emittenti dei mandati di procura e quelle indicate come partecipanti ai varii bocchelli nell'elenco inserto nell'allegato *C* dell'istromento stesso;

E che inoltre la rappresentanza delle parti contraenti assuntrici dell'affitto era affatto informe ed irregolare, e fra esse vi era accennato perfino qualche Corpo morale, quantunque senza giustificazione di una veste regolare ed autorizzata.

La concessione dell'affitto alle nominate parti contraenti si dichiarò vincolata all'immancabile osservanza ed adempimento delle condizioni e prescrizioni, ed alle rinuncie e caducità espresse nel l'istromento, ritenendosi il tutto calcolato (*sic*) quale corrispettivo del contratto; ed anzitutto fu dichiarata una rinuncia vicendevole ai beneficii di legge, specie anche a quello desumibile dalla eccezione *per lesione enorme*, quantunque siffatta rinuncia non fosse mai stata in verun modo accennata nella pratica della trattazione precorsa, e fosse estranea ai patti precedentemente contemplati, e non consentita da alcuna autorizzazione governativa.

Il canone annuo venne distribuito in sei parti con assegnamenti disuguali in relazione ai bocchelli, col patto della solidarietà dell'obbligo fra gli utenti di ciascun bocchello (art. 1, 4 e 5), in relazione al prospetto allegato all'istromento, lasciando però facoltativo al corpo degli utenti delle acque di recedere in ciascun anno della locazione dal riparto contemplato e di comunicare un nuovo riparto al P. L. locatore tre mesi prima dell'inizio dell'annata; e col patto altresì che il locatore non possa ricusare dal ricevere da ciascun singolo utente la di lui quota di canone.

L'epoca del pagamento di esso venne fissata nel giugno di ciascun anno (art 4 e 5), scorso il qual termine fu in mancanza del soddisfacimento dichiarato essere in facoltà del P. L. non solo di agire contro i partecipanti delle acque di ciascun bocchello in via solidaria, e di pretendere il caposoldo sull'arretrato insoluto, ma altresì di far decadere gli utenti affittuari dalla concessione delle acque e dal loro godimento, oltre il pieno risarcimento di interessi, danni e spese.

Anzi siffatta facoltà di far decadere i concessionari dell'uso, e di sciogliere la investitura concessa, venne pattuita (art. 19) per qualsiasi mancanza sho adempimento delle obbligazioni od al l'osservanza delle prescrizioni e condizioni contemplate nello stipulatosi istromento, sia da parte degli affittuari, sia da parte dei loro eredi e successori, e s'aggiunse anche dei loro fideiussori; coll'avvertenza che ove nascesse qualche dubbio sulla estensione degli obblighi dei concessionari, o loro eredi e successori, esso dovesse sciogliersi coll'interpretazione più favorevole all'assunto del P. L., al qual uopo gli affittuari rinunziarono benanco al beneficio legale contemplato dalla 2ª parte del § 915 del Codice civile austriaco.

A carico del P. L. locatore fu mantenuto l'onere del pagamento del dazio dell'acqua, o sovrimposta per la Bolletta-Ospitala (art. 14).

Per qualunque scarsezza o diminuzione del corpo d'acqua per titoli o fatti non imputabili al locatore, fu pattuito (art. 16) non potere gli utenti affittuari pretendere dal P. L. alcun abbonamento o compenso, ritenendosi essi sottoposti a tutti gli infortunii, anche straordinari ed impensati.

In tempo dell'asciutta di Muzza fu vietato (art. 10) agli affittuari di introdurre nel cavo di Roggia Ospitala qualunque quantità di acqua, anche se colaticcia, allo scopo che non siano ritardati, impediti, o difficoltati i lavori, che in tale circostanza occorrono. Si pattuì (art. 8) che entro il mese di marzo 18 6 si dovesse fare a mezzo di perito ingegnere eleggibile dall'Amministrazione dell'Ospedale locatore la descrizione e formale consegna per ogni effetto di ragione, della roggia Bolletta Ospitala, coll'indicazione di tutti gli edificii sulla medesima esistenti, ed il relativo stato dovesse essere firmato dagli affittuari ed unito all'istromento di concessione di affitto, data facoltà all'Amministrazione locatrice di far rilevare lo stato delle cose, con novella descrizione, a spesa degli affittuarii al compiersi di 18 anni.

Si pattuì (art. 9) essere essi in obbligo di prestarsi a loro spese, e senza compenso, agli spurghi e taglio d'erbe per tutta l'estenzione del cavo, ed alla manutenzione e ricostruzione degli argini, penelli e simili manufatti in legno, che sarebbero stati indicati nell'atto di consegna, ritenendosi in ogni modo, e dichiarandosi dalle parti, che il cavo suddetto, gli argini, penelli e manufatti, si reputassero in istato di ordinaria manutenzione, e dovessero conservarsi in eguale stato costantemente. —

A carico e spesa del locatore si dichiarò (art. 15) la quota di conservazione e di manutenzione di un sostegno in cotto e sasso appellato il Levadone di Paullo, della levata in legno detta della *Dorada*, e degli altri edifici in vivo, in cotto ed in legno esistenti lungo la Roggia, tranne quelli dei quali gli affittuarii avevano assunta la rifazione ed il mantenimento.

Venne fatto obbligo agli affittuarii (art. 11) prima dell'esecuzione di riparazione di qualche rilievo lungo la roggia, di darne avviso all'Amministrazione del P. L., all'effetto che questi possa preventivamente far ispezionare i lavori occorribili, col diritto di impedire ogni arbitraria novità. Fu dichiarato facoltativo agli affittuarii di godere in ragione delle acque estive, o di subaffittare le acque jemali (art. 7, 17) nella misura consueta, per quel prezzo che trovassero di loro convenienza: e di servirsi dell'acqua che non ostante defluisce per la detta roggia, sia per abbeveraggio di bestiame, sia per la formazione di ghiaccio od altro, purchè però non avesse a derivarne alcuno svantaggio all'Ospedale locatore, e salvo il diritto in lui di addottare provvedimenti pel decorso dell'acqua nel modo usato e contemplato dall'istrumento di concessione.

L'esecuzione del contratto in quanto concerne l'adempimento degli obblighi assunti dagli affittuarii dovendosi praticare in Lodi, i contraenti signor Griffini, Sordi, Bianchi e Ceresa per sè e pei loro rappresentati dichiararono di eleggere domicilio in detta città presso il signor ing. Dionigi Biancardi, con abilitazione a lui di ricevere tutti gli avvisi, ordini ed atti che potessero venire.

Il contratto fu mandato ad esecuzione successivamente. Però non si fece a forma e nei termini stabiliti dall'art. 8 del detto istrumento la descrizione e stato all'uopo di formale consegna della roggia Bolletta Ospitala

E' evidente poi che non fu nemmen fatta alcuna perizia del valore dell'affitto concesso, nè alcun esperimento d'asta per esso. I concessionari dell'uso delle acque ne ebbero di fatto il godimento nella quantità determinata dal rogito di affitto 8 febbraio 1853: e nel corso di molti anni che succedettero alla stipulazione di quell'istromento, l'Amministrazione dell'O. P. non ebbe occasione di riprendere in esame la cosa. Ben vero che appare siano insorti degli screzi, delle difficoltà o controversie fra i vari utenti; quali emergono da alcune circolari diramate nell'anno 1859, e pervenute a notizia del P. L. locatore; in altra delle quali il signor ing. Dionigi Biancardi scrivendo colla qualità di regolatore rammentava che per opera sua gli utenti, conchiudendo l'ultimo contratto d'affitto coll'Ospitale, avevano assicurato l'irrigazione perpetua senza aumento di affitto; mentre dapprima ad ogni termine di locazione correvano pericolo di avere le campagne asciutte. Ma tali differenze, comunque pervenute a notizia del P. L. locatore, riguardavano i rapporti degli utenti fra loro.

Frattanto il signor ing. Giuseppe Biancardi che continuò nella funzione di amministratore del P. L. venne a morte nel 18.5; ed all'amministratore dell'Ospital Maggiore, cessato per virtù delle disposizioni di legge, succedutovi il Consiglio degli Ospitali a forma della vegliante legge sulle Opere pie, venne chiamato a far parte del Consiglio nell'anno 1863, - ed anzi all'ufficio di presidente di esso funzionando fino al 1868, - quello stesso signor ing. Dionigi Biancardi, il quale fungeva, per incarico degli utenti affittuarii delle acque, come regolatore, ed era altresì utente egli stesso nel proprio interesse, siccome erede della di lui madre Giuseppina Pavesi Biancardi compresa fra i concessionari dell'affitto.

Nel lungo decorso del tempo molti, quasi tutti gli affittuari contraenti nell'atto a rogito Crocciolani 8 febbraio 18 3, cessarono dall'uso e godimento delle acque conceduto coll'istromento stesso, sia per morte, sia per cessione di cui credettero di farne oggetto a terze persone per atti fra vivi. Però la rappresentanza dell'O. P. locatrice non fu essa positivamente e regolarmente edotta dei mutamenti di persone nel godimento dell'acque; poichè i canoni venivano pagati alla Cassa dell'Ospitale, sia in parte sia in tutto da persone incaricate per conto di mittenti, conservando talora i nomi dei concessionari primitivi. In ogni modo all'Amministrazione dell'O. P. non si presentò per molto tempo l'occasione od il movente di indagare ed

accertare precisamente da parte e per interesse di quali persone venivano pagati i canoni.

In progresso, specie negli ultimi anni, essendosi mutato il Consiglio degli Ospitali, venne in pensiero ad esso di prendere in esame lo stato delle cose a riguardo dell'affitto in discorso dell'acqua della Roggia Bolletta-Ospitala: poichè per l'Amministrazione dell'O. P. esso è cosa di assai rilevante interesse. Il Consiglio si avvide che, mentre l'affitto in discorso non sembrava e non appare favorevole all'interesse del P. L. amministrato, rimaneva e rimane indeterminata e giuridicamente inconsistente la persona della parte conduttrice dell'uso delle acque, e che le ragioni dell'O. P. locatrice non vennero e non sono legalmente assicurate. Ben considerate le risultanze degli atti esistenti, ha ritenuto la rappresentanza dell'O. P., e ritiene: — che nella pratica trattazione amministrativa del contratto, che fu poi stipulato col rogito 8 febbraio 1853, non siano state esattamente osservate le formalità e condizioni che le leggi a quell'epoca vigenti prescrivevano per disporre della concessione d'affitto ed uso di acque per un termine assai eccedente il normale consuetudinario, e di gran lunga lontano ed indeterminato, tanto più che nella stipulazione venne introdotta un'esplicita rinuncia all'eccezione legale di lesione enorme, senza alcuna preventiva approvazione dell'autorità amministrativa, di guisa che tale rinunzia deve reputarsi invalida; — che il contratto d'affitto, sebbene nominalmente detto perpetuo, non poteva e non può per sua natura avere altro senso e valore giuridico se non quello di una concessione temporaria di conduzione ad uso; ed avendo una apparenza illimitata per mancanza di determinazione al limite di sua durata, dovevasi e devesi ritenere che non abbia a sorpassare il termine di 30 anni dalla sua attuazione, essendo il trentennio la massima durata dalla legge concessa per un contratto d'affitto o locazione conduzione; — che in realtà il contratto d'affitto concluso fra l'Amministratore dell'Ospitale ed i vari utenti non era e non poteva essere perpetuo, e non lo è in realtà, poichè in fatto le persone con cui il contratto avvenne, non esistono più, almeno nella massima parte; l'uso ed il godimento delle acque è in realtà continuato a favore e vantaggio di molte persone, tutt'altre e diverse dai primi concessionari, le quali non sono nemmeno legalmente note all'Ospitale locatore, nè da lui riconosciute; che inoltre le persone dei contraenti come affittuari nell'anzidetto rogito Crocciolani 8 febbraio 1853, non erano regolarmente rappresentate, nè si aveva l'approvazione occorribile per taluno di esse; — che in conseguenza il detto contratto d'affitto che si pretende dover essere perpetuo all'appoggio del rogito Crocciolani 8 febbraio 1853, numero 1718, deve piuttosto reputarsi legalmente nullo, invalido ed inefficace attualmente, sia perchè non furono osservate le formalità che si sarebbero dovute esattamente adempiere in relazione alle prescrizioni portate dalle leggi che vigevano all'epoca dell'avvenimento di quel contratto, sia perchè esso venne stipulato con persone diverse da quelle per le quali era stata fatta e poscia accettata la proposta, e n'era stata emanata la approvazione, sia perchè rimase indeterminata la persona contraente assuntrice della conduzione del lunghissimo affitto; — che d'altronde l'affittanza consentita non poteva per sua natura e non può avere in ogni ipotesi l'effetto di durare alla perpetuità e per sempre; la durata derivante per effetto di essa non poteva e non può essere che temporaria, quantunque non determinata all'epoca; l'uso delle acque concesso agli affittuari o conduttori doveva cessare naturalmente al decedere o cessare dell'utente concessionario; ed in qualsiasi modo deve cessare al più tardi col compiersi della massima durata stabilita dalla legge civile per gli affitti o locazioni-conduzioni, in cui oltrepassare non si può il limite di 30 anni.

Per queste e per molte altre ragioni ed argomentazioni che scaturiscono dai documenti prodotti, e saranno spiegati in corso di causa, ed eziandio pel motivo che non havvi nè certezza positiva e sicurezza giuridica, nè determinazione legale nella parte conduttrice ed utente delle acque, nè garanzia a forma di legge pei diritti spettanti all'Opera pia proprietaria locatrice, il Consiglio amministrativo degli Ospitali, animato dal l'obbligo che gli incombe di tutelare l'interesse dell'O P., ha deliberato di far cessare l'affitto delle acque conceduto, allo scadere dell'anno in corso che si compie col 31 marzo 1886, e di esercitare nelle vie legali i diritti competenti al Corpo morale amministrato. Rassegnò quindi la faccenda colle proprie deliberazioni all'onorevole Deputazione provinciale di Milano, la quale con decisione partecipata mediante decreto 21 ottobre 1884, n. 613 B. dichiarò di concedere facoltà alla Amministrazione dell'Ospitale di Lodi di farsi attrice in giudizio contro gli utenti della Roggia Bolletta Ospitala, premessi i mezzi conciliativi, onde evitare possibilmente un litigio.

Adempiendo a tale disposizione, il presidente del Consiglio ospitaliero con lettera circolare 24 novembre 1884, n 3828, indirizzata agli utenti delle acque della Roggia Ospitala, recò loro a notizia che la Deputazione provinciale aveva autorizzato a diffidare gli affittuarj della Roggia a ritenere cessato col 31 marzo 1886 il contratto in atti Crocciolani 8 febbraio 1853, ed in caso di opposizione, a stare in giudizio; e li invitò ad intervenire ad una riunione da tenersi negli uffici dell'Ospitale Maggiore nel 16 dicembre stesso anno 1884, per discutere su proposte di accomodamento; e deliberare in proposito.

Alla riunione tenutasi intervennero molti utenti in persona o rappresentati (appaiono in numero di 36). Il presidente del Consiglio ospitaliero, — spiegate le ragioni ed il movente dell'invito all'adunanza, — accennati i vizi che infirmano il contratto d'affitto così detto perpetuo 8 febbraio 1853, — dimostrati i difetti più salienti, concernenti le garanzie a favore del P. L. locatore, — censurata la rinunzia all'eccezione di lesione enorme, — e rimarcato il difetto di consistenza giuridica nella parte contraente dello affitto, — fece una triplice proposta: o di addivenire alla revisione del titolo, non essendo ancora trascorso il trentennio; costituire un regolare consorzio e rimaneggiare il contratto per modo che siano eliminati i vizi rilevati dall'Amministrazione del P. L., e siano migliorate le condizioni economiche del contratto, stimando essa che i patti attuali siano pregiudicevoli all'interesse dell'O. P., — ovvero di concedere in assoluta proprietà le acque irrigue agli affittuari utenti ritenendoli partecipi, in concorso col P. L. proprietario, a tutti gli oneri inerenti alla proprietà, e che sono ora sostenuti da lui; — oppure in riguardo alla prima proposta di nominare una Commissione per gli utenti, la quale abbia a studiare la questione ed a formulare le proposte nel loro interesse, tenendosi estranea la Amministrazione dell'O. P., che si riservava di prenderle poi in esame, rispettato però in ogni evento il termine per le sue deliberazioni prima del 31 marzo 1885.

Queste proposte si trovano riassunte nel verbale all'uopo eretto in detto giorno 16 dicembre 1884. — Gli intervenuti utenti, prendendo atto delle comunicazioni fatte dal presidente del Consiglio ospitaliero, si riservarono di dare le loro dichiarazioni in seguito ad opportuni studii, e di incaricare frattanto il signor ing. Pietro Allara, quale loro regolatore, a ritirare dall'Amministrazione degli Ospitali gli atti e documenti che questa aveva per cortesia offerto di comunicare, ed a riconvocare poi gli utenti ad una ulteriore assemblea nel successivo mese di gennaio.

Il prefato signor ing. Allara addì 18 febbraio 1885 fece conoscere al presidente del Consiglio ospitaliero che gli utenti avevano nel 25 gennaio nominato una Commissione per prendere in esame gli atti, formulare le loro proposte e provocare la costituzione di un regolare Consorzio; e chiese la concessione di tre mesi di tempo onde dare evasione alla pratica e parteciparne il risultato al Consiglio degli Ospitali.

Il termine venne concesso. Ma il risultato comunicato di poi con lettera 21 maggio 1885 del sig. ing. Allara fu, che per risoluzione presa dagli utenti in una riunione tenutasi il 14 maggio 1885 deliberarono essi assolutamente di non riconoscere in alcun modo nell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Lodi il diritto di far cessare, nè col giorno 31 marzo 1886, nè ad altra qualsiasi epoca avvenire, il contratto d'affitto della roggia Bolletta-Ospitala portato dall'istromento 8 febbraio 1853, a rogito Crocciolani; di volere insistere invece, affinchè tale contratto abbia ad essere eseguito in ogni futuro tempo ed in ogni sua parte, salvo soltanto a procedere alla costituzione nei modi di legge di un regolare Consorzio degli utenti affittuarii; e di incaricare finalmente il sig. ingegnere Pietro Allara di dar partecipazione di tale deliberazione all'Amministrazione degli Ospitali.

A siffatta adunanza e decisione presero parte circa quaranta affittuarii utenti, come appare dal verbale 14 maggio 1885. Il numero però delle persone che realmente fanno uso e godono come affittuarii della roggia Bolletta-Ospitala è ben maggiore, ascende a 104, come si raccoglie dalla relativa Nota contenuta nella linea terza del prospetto a prodursi; e sono precisamente tutte le persone infra indicate nel presente atto.

Per tal modo ogni mezzo conciliativo onde evitare possibilmente la lite, rimase vanamente tentato ed esaurito.

Il Consiglio degli Ospitali, conseguente a sè stesso, e penetrato del proprio obbligo di dover proteggere gli interessi e di esercitare i diritti dell'O P. amministrata, ha dovuto pertanto, quantunque a malincuore, deliberare di provvedere alla promozione e trattazione della causa ed alla citazione di tutte le persone che gli emergono essere utenti in fatto delle acque della Roggia-Bolletta-Ospitala, e che ne pretendono tuttora il godimento in perpetuo all'appoggio della stipulazione del contratto a rogito Crocciolani 8 febbraio 1853.

E ritenuto che il Tribunale di Lodi autorizzò la citazione per pubblici proclami sul ricorso e col decreto che si trascrivono come segue:

R. Tribunale civile e correzionale di Lodi.

Ricorso urgentissimo per autorizzazione alla citazione mediante pubblici proclami.

Il Consiglio ospitaliero di Lodi intende promuovere lite contro tutti quanti gli utenti affittuari della Roggia denominata Bolletta-Ospitala, e di proprietà del detto Pio Luogo, proponendo a giudicarsi in confronto delli stessi i seguenti capi di domanda:

1. Non essere i singoli attuali utenti di fatto citati col presente atto, tutti e ciascun d'essi, nè qualunque altro in diritto, dacchè sia compiuto l'anno in locazione-conduzione, ora in corso, o cioè dopo il 31 marzo 1886 di derivare e condurre a loro uso ed a beneficio ed irrigazione di beni immobili da essi posseduti, le acque del canale denominato Roggia - Bolletta-Ospitala, di proprietà della Attrice Opera Pia, all'appoggio e per virtù ed effetto della concessione d'affitto risultante dal rogito del notaio Crocciolani, 8 febbraio 1853, n. 1718.

2. Essere in libera facoltà del procedente Consiglio degli Ospitali di Lodi, rappresentante l'Opera Pia, proprietaria del menzionato canale Roggia Bolletta-Ospitala, di non concedere al venire del 1° aprile p° f° ed in poi a tutti e singoli i citati col presente atto, la derivazione ed il godimento delle acque dell'anzidetta Roggia, che i conventi conducono a loro uso ed a beneficio di molti beni stabili.

3. Avere a legittima ragione il Consiglio degli Ospitali procedente dichiarato, che si debba ritenere cessato, ed abbia realmente a cessare al 1° aprile prossimo futuro ed in avanti, qualsiasi effetto della concessione d'affitto assentita per contratto recato dall'anzidetto istrumento Crocciolani, 8 febbraio 1853, e quindi segnatamente qualsiasi derivazione ed uso in tutti e singoli i citati, delle acque che essi deducono all'appoggio di quell'affitto della Roggia Bolletta-Ospitala.

4. Dovere quindi i singoli utenti stessi convenuti colla presente citazione, e qualunque altro, all'epoca del 1. aprile p. f. ed in avanti astenersi dal derivare e condurre a proprio uso godendone sia in vantaggio dei loro rispettivi terreni od altri enti immobili, sia altrimenti, ed a scopo diverso, le acque del rammentato Canale o Roggia Bolletta Ospitala, di proprietà dell'Opera Pia Attrice, sotto pena del risarcimento di ogni danno.

Attesochè gli utenti conosciuti di detta Roggia, come dall'unito elenco sono in numero superiore ad un centinaio, oltre a molti altri di cui forse si ignora nome e domicilio; e siccome le norme di cui all'articolo 146 C. P. C. si estendono anche al caso in cui non si conoscano tutti e singoli gli interessati, contro cui promuovere l'azione (come evincesi dall'atto di citazione per pubblici proclami inserta nel numero 205 del 26 luglio 1866 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*) così il Consiglio degli Ospitali trovasi nella necessità di chiedere autorizzazione per la citazione mediante pubblici proclami di tutti quanti i coutenti di detta Roggia Bolletta-Ospitala. Ed in conformità a precedenti di questo Tribunale, come dall'unico decreto 25 agosto 1880 che si unisce a schiarimento, confida verrà assecondata la domanda di cui in appresso.

I principali utenti a cui notificare la citazione nei modi ordinari di legge sarebbero, come evincesi dall'unito elenco.

1. La Congregazione di Carità di Lodi rappresentata dal suo presidente dott. Luigi Lenta.

2. Griffini Giovanni fu Giuseppe di Terenzano.

3. Cav. Emilio Conti di Milano, via Monforte n. 26.

L'azione da intentarsi va a perimere col mese di marzo 1886, e quindi si ufficia questo Tribunale per la spedizione in via d'urgenza, onde trovarsi in grado di attivare le pratiche opportune avanti il compiersi della prescrizione.

Il Consiglio degli Ospitali di Lodi a

mezzo del suo procuratore avv. Angelo Sentati.

Chiedo

Piaccia al R. Tribunale civile e correzionale autorizzare la citazione per pubblici proclami di tutti quanti i coutenti della Roggia Bolletta-Ospitala, perchè abbiano a comparire nella via formale, avanti questo Tribunale e nel termine da stabilirsi a sensi degli articoli 146, 152 cod. proced. civile, per rispondere alle domande più sotto trascritte; ordinata la citazione in via ordinaria pei tre coutenti sopra indicati, e di quegli altri che il Tribunale reputasse del caso; ordinata l'inserzione nei pubblici fogli a sensi di legge.

Documenti annessi

1. Mandato 23 gennaio 1886 rilasciato dal presidente del Consiglio per brevetto a rogito dott. Bassano Silvetti.

2. Elenco degli utenti noti di Roggia Bolletta-Ospitala.

3 Ricorso e decreto 25 agosto 1866 di questo Tribunale.

Avv. Angelo Sentati: procur.

N. 38. R. B. p. 3 febbraio 1886.

numero 16 R. R. P. M. p. 3 detto.

Il P. M. letto il ricorso,

Ritenuto che il numero rilevante degli utenti della Roggia Bolletta-Ospitala che si vogliono da questo Consiglio Ospitaliero tradurre in giudizio prova la necessità di procedere alla citazione mediante pubblici proclami.

Letto l'art 146 del C. P. C.

Conclude

Piaccia al Tribunale Illmo autorizzare la ricorrente ad usare della citazione per pubblici proclami coi mezzi voluti dal menzionato art. 146 lasciando al Tribunale di stabilire a quanti e quali degli utenti citandi debbasi notificare la citazione nei modi ordinari.

Lodi, li 13 febbraio 1881.

Segala: procur. del Re.

Decreto

Il presidente del Tribunale C. e C. di Lodi visto il suesteso ricorso e le pedisseque conchiusioni del Pubblico Ministero

Visto l'art. 188 del regolamento generale giudiziario delega il sig. Giudice D. Vigorelli Carlo per la relazione in Camera di Consiglio da effettuarsi nel giorno 6 corrente ore 10 mattina.

Lodi, 3 febbraio 1886.

Bottacco: presidente.

Decreto — N 9. R. C.

Il R. Tribunale C. e C. in Lodi, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori cav. Luigi Bottacco, presidente, e giudici dott. Carlo Vigorelli e dott. Francesco Gaviraghi;

Udita la relazione dell'avanti steso ricorso, fatta dal giudice delegato, e lette le conchiusioni del Pubblico Ministero cogli art. 146, 150 e seguenti del Codice procedura civile e 185 del regolamento generale giudiziario. — Le medesime adottando

Autorizza

Il ricorrente Consiglio degli Ospitali di Lodi a citare per pubblici proclami i coutenti della Roggia Bolletta-Ospitala, indicati nell'elenco unito al ricorso, perchè abbiano a comparire nella via formale, avanti questo Tribunale, e nel termine di giorni trenta dalla inserzione, affissione e notificazione come infra ordinate, per rispondere alle dimande specificate in ricorso, e siano invece citati nei modi ordinari i principali coutenti, e cioè la Congregazione di carità di Lodi, in persona del suo presidente dott. Luigi Lenta, il sig. Grifini Giovanni di Terenzano, il sig. cav. Emilio Conti di Milano, via Monforte n. 26, ordinando che la citazione sia pubblicata non solo nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale degli annunzi della provincia, ma anche nel giornale il *Corriere dell'Adda* di Lodi, ed affissa nei comuni di Cavenago, Mairago, Gorgonzola ed Agnadello

Lodi, 6 febbraio 1886.

Il presidente: firmato Bottacco — Firmato Tosetti, canc.

Per copia conforme all'originale, in atti di questa cancelleria.

Lodi, 7 febbraio 1886.

Il cancelliere Tosetti.

(L. T.)

E ritenuto che la 1ª citazione venne regolarmente eseguita cogli atti dei giorni 15, 17, 18, 19 scorso febbraio, degli uscieri Damonti, Laghi, Sironi e Dossena, e colle inserzioni nei prescritti tre Giornali nei giorni 18 e 22 stesso mese, sicchè il termine a comparire è scaduto il giorno 24 marzo prossimo passato.

Ritenuto che di tutti i citati comparvero finora i tre primi stati citati colle forme ordinarie, cioè il dottore Luigi Lenta, Grifini Giovanni e Conti cav. Emilio, ed altri settanta (70) o come infatti, essendosi per essi costituito procuratore l'avv. cav. Manifesto Averara colle comparse 19, 27 marzo p. p. e 2 corr. aprile, sicchè occorre di rinnovare la citazione agli altri non ancora comparsi e qui sottonominati, e ciò per gli effetti dell'alinea dell'articolo 382 Cod. proc. civ.

Tutto ciò premesso e ritenuto, io sottoscritto Antonio Damonti, usciere addetto al R. Trib. civ. e corr. in Lodi, eseguendo la fattami richiesta, dichiaro di nuovamente

Citare come cito

con pubblici proclami mediante le affissioni ed inserzioni ordinate col surriportato Tribunalizio decreto i seguenti coutenti non ancora comparsi, e cioè — Asti Rosa in uno a suo marito Dragoni Battista di Castiglion d'Adda, Barbieri Rosa in uno a suo marito Cattani Antonio di Agnadello, e loro madre Maria Cesarini vedova Barbieri di Gorgonzola, Mamoli Giuseppina in uno a suo marito cav. Giovanni Rossi di Lodi, Mamoli Emmanuela vedova Banaudi di Torino, Mamoli Enrichetta in uno a suo marito Fedrighini cav. Luigi di Roma, Bruschini Jone in uno a suo marito ing. Vincenzo Galleani di S. Colombano al Lambro, Bignami Luigi, Pietro e Cesare fu Giuseppe di Milano. Ferrari Luigia per sè e qual madre del minore Maj Landro fu Gaetano in uno a suo marito Tarenzi Luigi di Mairago, Raj Maddalena in uno a suo marito Sacchetti Carlo di Torino, Rota Chiara in uno a suo marito Cornalba Gaetano di Basiasco. Vasconi Angelo di Runo, Bozzi Giuseppa vedova Valcarenghi per sè e qual madre dei minori Valcarenghi Angela ed Edoardo di Cavenago, Zighetti Gaetano e Rosa di Mairago, Comaschi avv. Carlo di Milano, e Gellera Filomena vedova De Fabiani Luigi per sè e minori suoi figli De Fabiani Gaspare, Ernesto, Giuseppe ed Egidio di Milano.

Con avvertenza che tutti i sunnominati mariti, in quanto non abbiano anche un interesse proprio, vengono citati per l'autorizzazione maritale, a sensi dell'articolo 803 Codice procedura civile

E vengono tutti e cadauno citati, come li cito, a comparire avanti il Regio Tribunale civile e correzionale in Lodi, entro il termine di giorni trenta (30), giusta il prescritto nel surriportato tribunalizio decreto, ed a forma di legge, per successivamente rispondere colle norme del procedimento formale, e sentir pronunciare sulle dimande che si vengono ad esporre

Dichiarando e diffidando, come dichiaro e diffido, tutti e cadauno i suddetti citati, che, ove non compariscano, la causa sarà proseguita in loro contumacia.

Ripetendo, come ripeto, che vengono citati per rispondere e sentir pronunciare sulle dimande, colle quali l'esponente rappresentante l'Opera pia attrice.

Conchiude e chiede

Piaccia al Regio Tribunale giudicare e pronunciare.

I. Non essere i singoli attuali utenti di fatto, citati col presente atto, tutti e ciascun d'essi nè qualunque altro, in diritto, lorchè sia compiuto l'anno di locazione-conduzione ora in corso, e cioè dopo il 31 marzo 1886, di derivare e condurre a loro uso, ed a beneficio ed irrigazione di beni immobili da essi posseduti, le acque del canale, denominato Roggia Bolletta-Ospitala di proprietà dell'Opera Pia, all'appoggio e per virtù ed effetto della concessione d'affitto risultante dal rogito del notaio Crocciolani 8 febbraio 1853, n. 1718.

II. Essere in libera facoltà del procedente Consiglio degli Ospitali di Lodi, rappresentante l'Opera Pia proprietaria del menzionato canale Roggia Bolletta-Ospitala, di non concedere al venire del 1º aprile prossimo futuro ed in poi, a tutti e singoli i citati col presente atto, la derivazione ed il godimento delle acque dell'anzidetta Roggia, che i convenuti conducono a loro uso od a beneficio di molti beni stabili.

III. Avere a legittima ragione il Consiglio degli Ospitali procedente dichiarato che si debba ritenere cessato, ed abbia realmente a cessare, al 1º aprile prossimo futuro ed in avanti, qualsiasi effetto della concessione d'affitto assentita per contratto recato dall'anzidetto istromento Crocciolani 8 febbraio 1853, e quindi segnatamente qualsiasi derivazione ed uso in tutti e singoli i citati, delle acque che essi deducono all'appoggio di quell'affitto dalla Roggia Bolletta-Ospitala.

IV. Dovere quindi i singoli utenti stessi convenuti colla presente citazione e qualunque altro, all'epoca del 1º aprile prossimo futuro ed in avanti, astenersi dal derivare e condurre a proprio uso godendone sia in vantaggio dei loro rispettivi terreni od altri enti immobili, sia altrimenti, od a scopo diverso, le acque del rammentato canale o Roggia Bolletta-Ospitala, di proprietà dell'Opera pia attrice, sotto pena del risarcimento di ogni danno.

Salvo e riservato qualsiasi altro diritto esercibile o domanda proponibile, anche in corso di causa, e qualsiasi ragione ed azione dell'Opera pia, nell'interesse della quale si procede, e protestati i danni e le spese della lite per la rifusione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito che sarà fatto in cancelleria dei seguenti

Documenti.

1. Istromento 19 agosto 1829, dottor Carminati, portante l'affitto della Roggia Ospitala per anni 27 dal 1º aprile 1829 al 31 marzo 1856.

2 Progetto d'affitto 24 agosto 1850, presentato da alcuni utenti, ed insertovi appuntamento 25 maggio 1850.

3. Voto dell'ing. Antonio Merlini 9 settembre 1850, in merito al progetto di nuovo affitto della Roggia Ospitala.

4. Deliberazione dell'amministratore dell'Ospitale 10 settembre 1850 di accettazione della proposta.

5. Lettera del detto amministratore 19 settembre 1850, n 601, al signor ing. Dionigi Biancardi.

6. Istanza 29 marzo 1851, num. 260, degli affittuari di Roggia Ospitala, a modificazione del progetto.

7. Nota 24 agosto 1851, n. 8086|28.., dell'I. R. Delegazione provinciale in Lodi.

8. Scritto 17 settembre 1851, n. 546, di appendice al progetto d'affitto.

9. Nota 23 febbraio 1852, n. 1458|135 colla quale l'I. R. Delegazione provinciale di Lodi comunica il dispaccio della Luogotenenza 18 febbraio detto anno, n. 3400, portante approvazione del progetto.

10. Istanza della signora Carlotta Ceresa vedova Mamoli 26 luglio 1852, n. 7043, al Tribunale di Lodi con decreto 12 ottobre 1852.

11. Nota 18 luglio 1852, n. 641|234, dell'I. R. Delegazione provinciale di Lodi.

12. Rapporto 15 ottobre 1852, n. 538, delli signori Carlotta Mamoli e dottor Ceresa all'Amministrazione dell'Ospitale.

13. Nota 20 novembre 1852, numero 10633|1607, dell'I. R. Delegazione, riflettente la domanda Mamoli.

14. Istromento 8 febbraio 1853, numero 1718, del notaio Crocciolani.

15. Circolare 3 febbraio 1859 di alcuni utenti di Roggia-Ospitala, contenente proteste al regolatore ing. Dionigi Biancardi.

16. Circolare 7 febbraio 1859 dello stesso regolatore.

17. Decreto 17 ottobre 1884, numero 613 B. della Deputazione provinciale di Milano.

18. Circolare a stampa 24 novembre 1884, n. 3878.

19. Verbale 16 dicembre 1884, eretto nel Ospitale di Lodi in contesto di adunati affittuari.

20. Lettera 18 febbraio 1885 del signor ing. Pietro Allara.

21 e 22. Lettera 21 maggio 1885 del suddetto signor Allara, ed unitovi verbale di adunanza degli utenti 14 maggio 1885.

23. Prospetto comparativo di affittuari utenti delle acque.

24. Mandato 23 gennaio 1886, n. 12 repertorio, per brevetto a rogito notaio cav dott. Bassano Silvetti.

25. Ricorso e decreto di autorizzazione ai pubblici proclami, con annesso elenco-utenti.

26. Citazione originale colle relazioni di notifiche, affissioni ed inserzioni.

27. Seconda citazione colle affissioni ed inserzioni

Lodi, 10 aprile 1886.

6946 Damonti Antonio, usc.

Rettifica all'avviso n. 6673 (S. P. Q. R.), inserito nel Supplemento del 7 corr. — Pag. 1801 - n. 25. Piperno Raffaele, David, ecc. fu *Giuseppe*, leggasi fu Giovanni — Pag. 1803 - Bondi Sara e Perla fu *Antonio*, leggasi fu Amadio. 6873

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO.

Nel giorno 11 maggio 1886, alle ore 11 antimeridiane, e successive, innanz l'eccellmo Tribunale civile di Frosinone, si procederà, nell'interesse del Demanio dello Stato, alla vendita giudiziale in tre lotti separati dei seguenti fondi, in danno di Storno Nazzareno fu Pietro, domiciliato a Torre Cajetani.

Descrizione dei fondi posti in territorio di Torre Cajetani.

1. Terreno seminativo, contrada Sparagiara, della superficie di are 11 e metri quadrati 80, in mappa alla sezione unica, col n. 1770.

2. Terreno seminativo in contrada Valle, della superficie di are 21 e metri quadrati 80, in mappa sez. unica, nn. 2274, 2275.

3. Terreno parte nudo e parte rivestito a vigna in territorio di Trivigliano, della superficie di are 29 e di m. q. 70, in mappa sezione unica, col nn. 638 e 639.

Condizioni della vendita.

I fondi saranno venduti in tre lotti separati al prezzo di perizia.

Ogni oblatore depositera in cancelleria il decimo del prezzo ed una somma approssimativa per le spese.

Frosinone, 7 aprile 1886.

6880 Niccola avv. De Angelis proc.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO DI VENDITA.

Si rende noto che avanti il R. Tribunale di Velletri, nell'udienza del 19 maggio 1886, alle ore 11 antim., avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi posti in Sermoneta e suo territorio, a danno dei fratelli Pizi, e colle condizioni espresse nel bando stesso, ad istanza di Giannini Palmira, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 4 ottobre 1884, e sono i seguenti:

1° lotto. Casa di abitazione nell'interno di Sermoneta, in via della Valle, numero civico 4, per lire 1425 60.

2° lotto. Terreno vignato, cannetato e seminativo, in contrada Pozzo Vione, per lire 1334 78.

3° lotto. Terreno seminativo in contrada Merluzzo, e terreno seminativo ed olivato in contrada Madonna delle Grazie, pel complessivo prezzo di lire 584 64.

4° lotto. Terreno seminativo in contrada Rio. Terreno prativo in contrada Monte Gallo, pel complessivo prezzo di lire 568 62.

Velletri, 9 aprile 1886.

6936 PIETRO avv. VAGNOZZI.

ESTRATTO

dell'atto costitutivo della Società.

Giovanni Anderson, domiciliato in via Urbana, n. 147, piano primo, porta a destra

Domenico Anderson, domiciliato in via Urbana, n. 147, piano primo, porta a destra.

Assuero Scarpocchi, domiciliato in via Urbana, n. 147, piano primo, porta a sinistra.

La sede della Società è stabilita in via Urbana, n. 147, piano primo, porta a destra, domicilio eletto dai soci Giovanni Anderson o Domenico Anderson.

Domenico e Giovanni Anderson hanno la firma sociale.

Il capitale sociale è di lire italiane sessantamila, versato dai soci Giovanni e Domenico Anderson in contanti, in ragione di lire italiane trentamila per ciascuno.

Formale divieto al socio Scarpocchi Assuero di fare operazioni di qualsivoglia natura riflettenti il capitale sociale senza l'espresso consenso dei soci signori Giovanni e Domenico Anderson.

Ogni e qualunque debito, tanto in cambiali quanto in fatture od in altro qualsiasi titolo creato dal signor Assuero Scarpocchi s'intende e si dichiara estraneo alla Società.

Proibizione al socio Scarpocchi di esercitare eguale industria per conto proprio ed anche per conto di terzi.

Gli utili netti saranno divisi in quattro parti, di cui una andrà a formare un nuovo capitale chiamato capitale degli utili; le rimanenti tre parti saranno suddivise in cinque parti, di cui due per ciascuno spetteranno ai signori Giovanni e Domenico Anderson e una al signor Assuero Scarpocchi.

Durata della società anni cinque, da decorrere dall'epoca della costituzione della società, 26 marzo 1886, con facoltà di proroga per altrettanto tempo.

Facoltà di sciogliere la società per parte dei signori Giovanni e Domenico Anderson prima del termine, senza dichiararne le ragioni.

Roma, 1° aprile 1886.

GIOVANNI ANDERSON.
DOMENICO ANDERSON.
ASSUERO SCARPOCCHI.

Presentato addì 1° aprile 1886, ed inscritto al num. 101 del registro d'ordine, al n. 78 del registro trascrizioni, ed al num. 32 del registro società, vol. 1°, elenco 78.

Roma, lì 1° aprile 1886.

Il canc. del Trib. di Commercio
6932 L. CENNI.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nella udienza del giorno nove (9) aprile milleottocentottantasei, innanzi la prima sezione del Tribunale suddetto, ebbe luogo la vendita a mezzo di pubblica asta dei seguenti fondi costituenti due lotti espropriati

Ad istanza

della signora Clauses Teresa,

In danno

della signora Rinaldi Rosa, assistita dal marito signor Battistini Maurizio, domiciliati in Licenza.

Descrizione dei fondi posti nel comune di Licenza.

1°

Terreno seminativo, vitato ed in parte olivato, in vocabolo Le Moglie, segnato in mappa ai num. 1121, 1122, 1123, 1124, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1966, 2130, 2137, 2139, sezione unica, confinante la strada, Domenico Candidi, Onorati Ottavio, Arati Agata ed altri.

2°

Terreno seminativo, vitato, posto in territorio di Civitella, frazione di Licenza, vocabolo Coste, segnato in mappa ai numeri 267 e 268, sezione Civitella, confinante con il territorio di Licenza, con la strada, Romanelli Giovanni ed altri.

Che i detti fondi vennero aggiudicati al signor Cedola Giovanni di Giuseppe, da Colle Verde: il primo lotto per la somma di lire milleottocentoquaranta, ed il secondo lotto per lire milletrecentonovanta.

Che su detti prezzi può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

Che detto termine scade col giorno 24 (ventiquattro) corr. mese, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'art. 680 del Cod. di proc. civile.

Roma, lì 10 aprile 1886.

Il vicecanc. E. Matozzi.

Per copia conforme che si rilascia per uso di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, 10 aprile 1886.

6942 Il vicecanc. E. MATOZZI.

INTIMO.

Ad istanza della Direzione generale del fondo per il culto, e per essa del signor comm. Eugenio Forni direttore generale, che elegge il domicilio nello studio legale del procuratore avvocato Giuseppe Pistoni da cui è rappresentata.

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma.

Ho notificato ai sigg. Pio, Gaetano e Filippo Notarangeli domiciliati, il primo piazza Pasquino n. 70, e gli altri due per elezione nello studio del procuratore signor avvocato Rodolfo Ferrari, non che a chiunque altro possa avervi interesse per affissione ed inserzione in gazzetta quant'appresso:

Ritenuto, che nel certificato del catasto che ha servito di base nel giudizio di autorizzazione a vendita in danno degli intimati, della vigna posta nel suburbio di Roma, vocaboli Parrocchietta e Affogalasino, è descritta la vigna stessa gravata di *un canone* di scudi nove mensili a favore della cappellania Notarangeli.

Ritenuto, che quindi nel bando di vendita indetta pel 30 aprile corrente fu designata la vigna come gravata di quel canone.

Ritenuto, che ulteriori indagini hanno messo in sodo, che tale designazione fu un equivoco del censo, poichè il pagamento dei scudi nove mensili non è un canone, ma bensì l'assegno stabilito dal fu Pietro Notarangeli alla cappellania da esso istituita con istromento 15 giugno 1826 atti Castrucci.

Che perciò non essendo canone, la istante ha diritto concorrere sul prezzo per prendere il capitale del suddetto assegno, oltre tutti gli arretrati, nel rango che le compete della iscrizione ipotecaria presa dal 12 giugno 1839 a garanzia del capitale medesimo.

Si deduce tutto ciò a notizia degli intimati e di chiunque altro possa avervi interesse, e specialmente degli offerenti all'acquisto, affinchè tutti conoscano che non esiste quel canone sul richiamato immobile.

Roma, 10 aprile 1886.

6922 l'usciere: PIETRO REGGIANI.

AVVISO.

A richiesta del signor cav. Guglielmo Grant, domiciliato per elezione in Velletri presso l'avv. E. Baratti.

Io infrascritto usciere presso il Tribunale di Velletri deduco a notizia di Godart Marie de Belbouf, vedova De Bernon. — Madame Clémence Marie Berthe De Bernon e Robert Antonio di lei marito, — Madame Charlotte Marie, Genevieve De Bernon e Antonio Roger d'Espanay di lei marito, — Mademoiselle Jeanne Marie De Bernon, tutti coeredi del fu Scipione De Bernon, domiciliati in Francia, di avergli sott'oggi notificato, a senso degli articoli 141 e 142 Codice procedura civile, la sentenza proferita dal Tribunale di Velletri, ff. di Tribunale di commercio, il 1-2 marzo 1886, colla quale, dichiarata la contumacia dei medesimi, li condanna a pagare al Grant la somma di lire 25,000, pel compenso del decimo nell'acquisto fatto dal defunto De Bernon delle Macchie comunali di Terracina, oltre gl'interessi e spese di giudizio.

Roma, 10 aprile 1886.

6940 TITO VESPASIANI usciere.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile di Frosinone rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 18 maggio corrente anno, ore 11 ant., avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto, rappresentata dal procuratore erariale delegato avv. cav. Giuseppe Galloni, a danno di Milani Filippo fu Francesco, domiciliato in Vico nel Lazio.

Descrizione dei fondi siti nel territorio di Vico nel Lazio.

1. Casa con orto annesso, posta in via Semplice a via Cavour, civico numero 13, mappa sez. 1ª, nn. 6-8, 669, 671, 672 1° e 2°, 607, del reddito di lire 105 30, di 18 vani, stimato lire 9640 48.

2. Terreno seminativo, vitato, olivato, con piante fruttifere, in contrada S. Barbara a Riano, sez. 2ª, num. 93, estimo sc. 339 30, stimato lire 1363 68.

Condizioni della vendita.

1. La vendita sarà effettuata in due lotti, il primo comprenderà la casa, il secondo il terreno, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di sopra indicato, diminuito di otto decimi, in conformità delle sentenze di questo Tribunale, e cioè:

Il lotto 1° per il prezzo di L. 1928 16.

Il lotto 2° per il prezzo di L. 873 36.

Ordina ai creditori di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, lì 2 aprile 1886.

Il Vice Canc. G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi,

6905 AVV. G. GALLONI.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile di Frosinone rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 21 maggio 1886 avrà luogo la vendita del fondo qui appresso descritto, esecutato ad istanza del Demanio dello Stato, rappresentato dal procuratore erariale delegato avv cav. Niccola De Angelis, a danno di Tofanelli Vincenzo fu Luigi, di Alatri, domiciliato in Roma.

Descrizione del fondo.

Terreno a prato in territorio di Alatri, in contrada S. Quinziano, proveniente dalla prebenda canonicale di S. Paolo, mappa sezione 1ª, n. 118, di are 29 50, gravato del tributo di lira 1 98.

Condizioni della vendita.

Il fondo sarà venduto in un sol lotto, ed il prezzo d'incanto viene determinato in lire 269 53.

Ordina ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, lì 4 aprile 1886.

Il vicecanc.: G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi,

NICCOLA avv. DE ANGELIS
6934 procuratore.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

I sottoscritti Carini Enrichetta fu Alessandro, erede universale, e dottor Lenta Luigi fu Domenico, esecutore testamentario, domiciliati in Lodi,

Rendono noto al pubblico

Che nel giorno 31 marzo 1886, sotto il n. 86, hanno depositato alla cancelleria del Tribunale di Lodi la domanda di svincolo della cauzione notarile prestata dal defunto notaio di Lodi signor dottor Carini Giovanni fu Alessandro con certificato nominativo del Debito Pubblico, emesso a Roma il giorno 6 febbraio 1880, sotto il n. 680370, per la rendita di lire 200 del consolidato italiano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che le opposizioni devono depositarsi alla cancelleria del Tribunale suddetto nel termine di mesi sei, prefinito dall'art. 38 della legge 24 maggio 1879, n. 4900.

Lodi, 1° aprile 1886.

ENRICHETTA CARINI fu Aless.
6704 D. LUIGI LENTA fu Domenico.

(2ª *pubblicazione*) 6935

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile di Frosinone, rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 1° giugno 1886, avrà luogo la vendita del fondo in appresso descritto, esecutato ad istanza del Demanio dello Stato, rappresentato dal procuratore erariale delegato avv cav. Niccola De Angelis, a danno di Carfagna Maddalena fu Gregorio, di Piperno.

Descrizione del fondo:

Stalla posta nel comune di Piperno nel vicolo dell'Incancello, proveniente dal Capitolo della Colleggiata del Suffragio, mappa sezione Città, n. 40, gravata del tributo di lira 1 26.

Condizione della vendita.

Il fondo sarà venduto in un sol lotto e il prezzo d'incanto viene determinato in lire 21 70, quello stesso cioè per il quale, diminuito di 9 decimi, il fondo fu aggiudicato alla debitrice Carfagna.

Ordina ai creditori di depositare in cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, lì 6 aprile 1886.

Il vicecanc. G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi.

NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

N. 80.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 6 aprile corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi l'ispettore generale delle strade ferrate, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto della fornitura di tutti i materiali d'armamento occorrenti alla posa dei deviatoi ed altri congegni fissi necessari nelle stazioni ed anche lungo la ferrovia Viterbo-Attigliano, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 81,600.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddesignato ufficio le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 16 febbraio 1886, colle correzioni in data 6 aprile 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto nel suddetto ufficio di Roma.

Il termine utile per la consegna dei materiali è fissato a due mesi dal giorno della stipulazione del contratto d'appalto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 5,000, e quella definitiva in lire 10,000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello del l'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; epperciò si fa noto che il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 1° maggio p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico del l'appaltatore.

Roma, 11 aprile 1886

69[illegible] *Il Segretario* V TEGLIO.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 5 aprile 1886, numero 12596, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa posta in via della Mortella, civico numero 18, descritta in catasto Rione VII, numero di mappa 469, confinante detta via, Mordenti ed altra proprietà dei medesimi, di proprietà *Vallauri Claudio fu Bartolomeo e Gallo Giovanni Tommaso fu Pietro*, per l'indennità stabilita di lire cinquantasette mila (L. 57,000).

2. Casa posta in via della Seggiola, nn. civ. 23 e 26 e in via della Mortella 15-17, descritta in catasto Rione VII, numero di mappa 468, confinante Gentili, Cantoni ed essi medesimi, di proprietà *Vallauri Claudio fu Bartolomeo e Gallo Giovanni Tommaso fu Pietro*, per l'indennità stabilita di lire ottantatremila (L. 83,000)

3. Due case poste in via S. Bartolomeo dei Vaccinari ai civ. nn. 69-72, descritte in catasto Rione VII, numeri di mappa 472-473, confinanti detta via, via della Mortella, Mordenti Scagnetti, di proprietà *Scatena Luigi, Bianca, Matilde, Celeste fu Lorenzo*, per l'indennità stabilita di lire cinquantacinquemila (L. 55,000).

6915 *Il ff. di Sindaco* L. TORLONIA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 1, comune di Torino, via Roma, nel circondario di Torino, nella provincia di Torino, affigliata per le levate al magazzino di Torino, 1° Circolo.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 5569 11, cioè: nel 1883, lire 3465 85 dal 1° aprile a tutto dicembre; nel 1884, lire 6197 78; nel 1885, lire 5316 73; nel 1886, lire 1226 97 dal 1° gennaio a tutto marzo.

A tale effetto nel giorno 6 del mese di maggio, anno 1886, alle ore 10 ant., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Torino l'asta ad offerte segrete.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'Ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'ufficio d'Intendenza in Torino.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 557, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si terranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno uguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per l'inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Torino, il 9 aprile 1886.

6931 *Per l'Intendente*: DANEO.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che alle ore undici antimeridiane del 29 aprile volgente, presso questa Prefettura, ed alla presenza del signor prefetto o di chi verrà da lui delegato, si procederà a pubblici incanti per lo

Appalto dei lavori di costruzione del 3° tronco della strada consortile obbligatoria da Bagnorea per Lubriano al confine Umbro, della spesa prevista in lire 33,703 92.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e l'impresa sarà regolata dalle condizioni contenute nel capitolato speciale approvato con decreto prefettizio del 3 corrente mese, e che insieme ai suoi allegati sarà visibile presso la predetta Prefettura (Sezione contratti), nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti, per essere ammessi alla gara, dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità, ed inoltre depositare, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di lire 400.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi, prima della stipulazione del contratto, prestare una cauzione di lire 4000.

Avvenendo l'aggiudicazione provvisoria dei lavori suindicati, il termine utile per presentare offerte di ribasso in grado almeno di ventesimo, scadrà alle ore 12 meridiane del 15 maggio p. v.

Roma, il 9 aprile 1886.

Il Segretario delegato ai contratti
ROSSI A. LUIGI.

6939

Banca Popolare Segestana

Capitale versato lire 500,000.

AVVISO.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 1° maggio p. v., alle ore 12 meridiane, in prima convocazione, ed in seconda convocazione il giorno dopo, nel locale degli uffici della Banca in Castellammare del Golfo, via Garibaldi, palazzo D'Anna.

Ordine del giorno:

1. Nomina di 7 consiglieri per la sede di Palermo;
2. Nomina di 3 sindaci titolari e 2 supplenti per la suddetta sede.

Possono intervenire tutti gli azionisti possessori di cinque o più azioni che ne avranno fatto deposito a tutto il 25 aprile negli uffici della Banca in Castellammare del Golfo, Palermo, Alcamo e Partinico.

Castellammare del Golfo, 6 aprile 1886.

6957 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

AVVISO.

Il sottoscritto, domiciliato in Roma, piazza Montecitorio, n. 121, p. p., nella sua qualità di direttore della Società Italiana per Condotte d'Acqua (Società anonima col capitale di lire 20 milioni, metà versato), nel nome ed interesse della medesima, intendendo riservare ad essa, oltre i diritti inerenti alla presentazione della domanda di concessione dell'opera, i diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno, a norma del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), approvato con R. decreto 19 settembre 1882, num. 1012, e del regolamento dello stesso giorno, n. 1013 (Serie 3ª), rende noto che ha depositato presso la R. Prefettura di Roma un esemplare del progetto di un canale di derivazione dal fiume Marta per forza motrice a Toscanella, Corneto Tarquinia e Civitavecchia.

Roma, il 12 aprile 1886.

Società Italiana per Condotte d'Acqua

6959 Il Direttore: ANGELO FILONARDI.

Intendenza di Finanza di Bari

Col presente avviso viene aperto ai sensi del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (serie 2ª), il concorso pel conferimento della rivendita di 2ª categoria n. 6, in Trani, col reddito lordo di lire 816 88, dipendente dal magazzino delle privative in Barletta, testè rimasta vacante per decesso del titolare.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Periodico per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, del certificato d'immunità penale, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero deporre in loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei cessionari.

Bari, 31 marzo 1886.

6963 *L'Intendente*: REGALDI.

COMUNE DI BENEVENTO

Notificazione d'asta.

Innanzi al sindaco o chi lo rappresenta si procederà (per effetto di abbreviazione di termini accordata dal signor prefetto della provincia), nel mattino del giorno 24 volgente, alle ore 11 ant., in questa residenza municipale, allo appalto mercè pubblici incanti di tutte le provviste e lavori occorrevoli per la costruzione di un palazzo da adibirsi per le Poste e Telegrafi dello Stato lungo il corso Garibaldi, fra le vie Neviero e Pontile, giusta il progetto dell'ingegnere Zoppoli.

La spesa preventiva ascende a lire centomila.

L'asta sarà tenuta per accensione di candela, e la procedura degli incanti sarà quella stabilita dal regolamento generale sulla Contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

I prezzi dei lavori e le condizioni dell'appalto sono quelle che trovansi sanzionate nel computo metrico, ed elenco dei prezzi, nonchè nel capitolato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 4 marzo ultimo, vistata dal signor prefetto il 10 corrente aprile, e della deliberazione della Giunta in data 12 corrente.

Il termine per l'esecuzione dell'opera è di anni due, da decorrere dal giorno della consegna dei lavori.

Gli aspiranti, per adire all'asta, dovranno esibire i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni di regola, nonchè depositare presso il cassiere la somma di lire tremila per la spesa degl'incanti e garenzia dell'asta.

Facendosi luogo all'aggiudicazione, si pubblicherà altro avviso col quale sarà indicato il tempo utile (fatali) per la presentazione di offerte le quali non potranno essere minori del ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione e che scadrà alle ore 11 ant. del giorno sei del prossimo mese di maggio.

I lavori saranno collaudati da un ingegnere scelto dall'Amministrazione municipale.

Le spese d'asta e quelle che occorreranno pel conseguente contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Il piano di esecuzione, il capitolato e gli altri documenti sono ostensibili nella segreteria di questo comune in tutti i giorni di ufficio dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Benevento, 12 aprile 1886.

Visto — Il Sindaco: ALFONSO LUCARELLI.

6960 Il Segretario: G. MUTARELLI.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreti in data 6 aprile 1886, numero 12230-125 5, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa con bottega, posta in Roma, via Torre di Nona, civ. n. 150 al 153, descritta in catasto rione V, nn. di mappa 40, 41 sub. 2, confinanti Primogenitura Borghese, Gentili, il fiume Tevere e la detta via, di proprietà *Crosetti Pietro fu Giuseppe*, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire centosettantamila (L. 170.000).

2. Casa posta in Roma, via Torre di Nona, civ. nn. 149 e 150, descritta in catasto rione V, n. di mappa 40 sub. 1, confinanti Monastero dei Celestini Irlandesi, Crosetti, il fiume Tevere e detta via, di proprietà Primogenitura Borghese goduta da *Borghese Principe D. Marcantonio fu Francesco* per la indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire centocinquantaquattromila seicento (L. 154,600).

3. Aree ad uso strade, descritte in catasto suburbio 149, numeri di mappa 691, 693, 675, 771, 688, 339, confinanti altre proprietà dello stesso, Luigioni, Maggiorani, Rattazzi, Salvi, di proprietà *Cahen conte Edoardo fu Mayer Giuseppe*, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire duemila duecentottantasei e centesimi trenta (L. 2286 30).

6943 Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Intendenza di Finanza in Modena

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 3, situata nel comune di Sestola (frazione Vesale), assegnata per le leve al magazzino di Pavullo, e del presunto reddito lordo di lire 200 49.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Modena, addì 8 aprile 1886.

6965 *L'Intendente*: ZECCHI.

(*2ª pubblicazione*)

AVVISO.

Il sottoscritto D.r Giacomo Motta fu Giovanni Battista, cessato notaio con residenza in Verona, intendendo di procedere per lo svincolo del proprio deposito di cauzione del di lui esercizio, di lire 300 di annua rendita, risultante dal certificato 7 maggio 1874, n. 665,482, a termini dell'art. 38 della legge notarile, diffida chiunque creda avervi interesse, di presentare alla cancelleria del Regio Tribunale civile e correzionale di Verona le eventuali sue eccezioni nel termine di mesi sei.

Chiede poi che il presente avviso sia inserito due volte coll'intervallo di dieci giorni l'una dall'altra.

6722 GIACOMO D.r MOTTA fu G. B.

(*2ª pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Il Tribunale civile di Susa, con sentenza pronunziata in camera di consiglio li otto marzo corrente, ad istanza di Giovanni, Elisabetta, Agata, Felice, Biagio, Ippolito e Margarita fratelli e sorelle Marzo fu Stefano, residenti in Venaus, ha dichiarato l'assenza del loro fratello Marzo Giuseppe fu Stefano, nato e già residente in Venaus per tutti gli effetti dalla legge previsti.

Susa, 10 marzo 1886.

6209 E. SANPIETRO p. c.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.